SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144° — Numero 58

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 11 marzo 2003** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 38/L

LEGGE 14 febbraio 2003, n. **34**.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici mediante utilizzo di esplosivo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 15 dicembre 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

03G0051

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 39

Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna

ORDINANZA 31 dicembre 2002.

Approvazione del piano stralcio del direttore di bacino regionale per l'utilizzo delle risorse idriche in Sardegna. (Ordinanza n. 334).

03A02127

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 3 febbraio 2003, n. **35.**

Regolamento recante modificazioni al decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro per la funzione pubblica 18 dicembre 1997, n. 523, concernente modificazioni al regolamento di organizzazione dell'Istituto postelegrafonici, adottato con decreto interministeriale 12 giugno 1995, n. 329.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
ED
IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante la determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Visto l'articolo 6, comma 11, del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, recante la trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e la riorganizzazione del Ministero;

Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro per la funzione pubblica 12 giugno 1995, n. 329, con il quale è stato adottato il regolamento riguardante l'organizzazione e le funzioni dell'Istituto postelegrafonici;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro per la funzione pubblica 18 dicembre 1997, n. 523, recante modificazioni al regolamento di organizzazione dell'Istituto postelegrafonici, adottato con il citato decreto interministeriale 12 giugno 1995, n. 329;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante «Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo», convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Ritenuto di dover adeguare il citato decreto interministeriale 18 dicembre 1997, n. 523, alle prescrizioni della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 settembre 2002;

Vista la comunicazione del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota GM/132479/4579/DL del 21 ottobre 2002);

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il comma 4 dell'articolo 3 del decreto interministeriale 18 dicembre 1997, n. 523, è sostituito dal seguente: «4. L'indennità di carica ed il gettone di presenza spettanti ai componenti del Consiglio di indirizzo e vigilanza sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle comunicazioni, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze».

2. Il comma 9 dell'articolo 4 del decreto interministeriale 18 dicembre 1997, n. 523, è sostituito dal seguente: «9. L'indennità di carica ed il gettone di presenza spettanti ai componenti del Consiglio di amministrazione sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle comunicazioni, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 3 febbraio 2003

Il Ministro delle comunicazioni
GASPARRI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Il Ministro per la funzione pubblica
MAZZELLA

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 2003
Ufficio di controllo sui Ministeri delle attività produttive, registro n. 1 Comunicazioni, foglio n. 137

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

— L'art. 6, comma 11, del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1974, n. 71, recante: «Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero», è il seguente:

«11. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica, sono rideterminate l'organizzazione e le funzioni dell'Istituto postelegrafonici. Le attività sociali e assistenziali svolte dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni alla data del 31 dicembre 1993 sono regolate dalla contrattazione collettiva. Il provvedimento può prevedere il trasferimento all'Istituto postelegrafonici di personale dell'ente "Poste Italiane" nei limiti degli organici rideterminati.».

Note all'art. 1:

— L'art. 3 del decreto interministeriale 18 dicembre 1997, n. 523, recante: «Modificazioni al regolamento di organizzazione dell'Istituto postelegrafonici, adottato con decreto ministeriale 12 giugno 1995, n. 329», come modificato dal regolamento qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 3 *(Consiglio di indirizzo e vigilanza)*. — 1. Il Consiglio di indirizzo e vigilanza è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delle comunicazioni sulla base della designazione delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentativi sul piano nazionale.

2. Il Consiglio di indirizzo e vigilanza è composto da quattordici membri di cui:

a) sette membri designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori postelegrafonici maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

b) il presidente dell'Istituto;

c) sei membri designati rispettivamente:

1) due dal Ministro delle comunicazioni;

2) uno dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

3) uno dal Ministro del tesoro;

4) uno dal Ministro per la funzione pubblica;

5) uno dall'ente Poste Italiane.

3. Il Consiglio di indirizzo e vigilanza:

a) definisce i programmi e individua le linee di indirizzo dell'Istituto;

b) elegge tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti il proprio presidente;

c) nell'ambito della programmazione generale, determina gli obiettivi strategici pluriennali;

d) definisce in sede di autoregolamentazione, la propria organizzazione interna, nonché le modalità e le strutture con cui esercitare le proprie funzioni, compresa quella di vigilanza, per la quale può avvalersi anche dell'organo di controllo interno, istituito ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, per acquisire i dati e gli elementi relativi alla realizzazione degli obiettivi e alla corretta ed economica gestione delle risorse;

e) emana le direttive di carattere generale relative all'attività dell'Istituto;

f) approva in via definitiva il bilancio preventivo e il conto consuntivo, nonché i piani pluriennali e i criteri generali dei piani di investimento e disinvestimento, entro sessanta giorni della deliberazione del consiglio di amministrazione; in caso di non concordanza tra i due organi, il Ministro delle comunicazioni provvede all'approvazione definitiva.

4. L'indennità di carica ed il gettone di presenza spettanti ai componenti del Consiglio di indirizzo e vigilanza sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle comunicazioni, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze.».

— L'art. 4 del decreto interministeriale 18 dicembre 1997, n. 523, recante: «Modificazioni al regolamento di organizzazione dell'Istituto postelegrafonici, adottato con decreto ministeriale 12 giugno 1995, n. 329» come modificato dal regolamento qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 4 *(Consiglio di amministrazione)*. — 1. Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delle comunicazioni.

2. Fanno parte del consiglio di amministrazione, oltre al presidente dell'Istituto che lo presiede:

a) due membri designati dal Ministro delle comunicazioni;

b) un membro designato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

c) un membro designato dal Ministro del tesoro;

d) due membri designati dall'ente Poste Italiane.

3. Il presidente nomina il segretario del consiglio di amministrazione scegliendolo tra i funzionari dell'Istituto.

4. Il consiglio di amministrazione, nell'osservanza degli indirizzi generali fissati dal Consiglio di indirizzo e vigilanza:

a) predispone i piani pluriennali, il bilancio preventivo e le relative variazioni, il conto consuntivo;

b) delibera i piani di impiego dei fondi disponibili nell'ambito dei predetti piani pluriennali e dei criteri di investimento e disinvestimento approvati dal Consiglio di indirizzo e vigilanza;

c) attribuisce al direttore generale le risorse annuali di spesa;

d) delibera l'ordinamento dei servizi ed il regolamento organico del personale nonché le variazioni delle dotazioni organiche;

e) delibera il piano annuale o pluriennale di assunzioni del personale;

f) propone la nomina del direttore generale;

g) su proposta del direttore generale predispone l'ordinamento dei servizi e la relativa disciplina amministrativa ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che deve tener conto delle peculiarità delle attività svolte e della disciplina delle diverse finalità istituzionali che l'Istituto persegue, nonché dei principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241;

h) attribuisce ad un dirigente, eventualmente conferendogli le funzioni vicarie, il compito di sostituire il direttore generale in caso di assenza o impedimento dello stesso.

5. Il funzionamento del consiglio di amministrazione è disciplinato con l'apposito regolamento per le adunanze deliberato dal consiglio stesso. Per la validità delle sedute del consiglio è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

6. Le delibere del consiglio di amministrazione sono soggette al controllo previsto dalle disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, al decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, e all'art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

7. La carica di consigliere di amministrazione è incompatibile con quella di componente del Consiglio di indirizzo e vigilanza.

8. La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute successive del consiglio comporta la decadenza dalla carica che viene disposta, su proposta del Ministro delle comunicazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

9. L'indennità di carica ed il gettone di presenza spettanti ai componenti del consiglio di amministrazione sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle comunicazioni, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze.

10. Il compenso per il segretario del consiglio di amministrazione è determinato con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro.».

03G0054

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 marzo 2003.

Nomina a Sottosegretario di Stato alle Infrastrutture e trasporti del dott. Paolo Ugge'.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il dott. Paolo Ugge' è nominato Sottosegretario di Stato alle Infrastrutture e trasporti.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 7 marzo 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LUNARDI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

Registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 2003
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 2, foglio n. 305

03A03031

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 28 febbraio 2003.

Riconoscimento al sig. Lezo Daniel di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo degli avvocati.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza del sig. Lezo Daniel, nato a Lushnje (Albania) il 19 marzo 1961, cittadino albanese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di avokat rilasciato dalla «Dhoma Kombetare e Avokateve» della Repubblica di Albania il 15 novembre 2001 ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Considerato il richiedente è in possesso del titolo accademico di jurist conseguito presso l'Università di Tirana, facoltà «Drejiesise» dal 21 settembre 1996 come attestato dal relativo certificato;

Preso atto che ha inoltre conseguito il titolo accademico in giurisprudenza presso l'Università degli studi di Teramo il 15 ottobre 2002;

Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 10 marzo 2003;

Sentito il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Visto l'art. 9 del decreto legislativo n. 286/1998 per cui lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno cinque anni, titolare di un permesso di soggiorno che consente un numero indeterminato di rinnovi, può richiedere il rilascio della carta di soggiorno;

Considerato che il richiedente possiede una carta di soggiorno rilasciata in data 22 maggio 2001 dalla questura di Chieti a tempo indeterminato;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Lezo Daniel, nato a Lushnje (Albania) il 19 marzo 1961, cittadino albanese, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'icrizione all'albo degli avvocati.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova volta ad accertare, a mezzo di un colloquio, la conoscenza acquisita in materia di ordinamento e deontologia forensi.

Art. 3.

La prova si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 28 febbraio 2003

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione istituita presso il Consiglio nazionale si riunisce, per lo svolgimento della prova di esame, su convocazione del presidente con fissazione del calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine di consentire allo stesso l'iscrizione all'albo degli avvocati.

03A02819

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 20 febbraio 2003.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,75%, con godimento 1° agosto 2002 e scadenza 1° febbraio 2013, undicesima e dodicesima tranche.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente stabilito, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 290, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 19 febbraio 2003 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 17.890 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visti i propri decreti in data 29 luglio, 23 settembre, 28 ottobre, 19 dicembre 2002 e 23 gennaio 2003 con i quali è stata disposta l'emissione delle prime dieci tranches dei buoni del Tesoro poliennali 4,75%, con godimento 1° agosto 2002 e scadenza 1° febbraio 2013;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una undicesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una undicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,75%, con godimento 1° agosto 2002 e scadenza 1° febbraio 2013, fino all'importo massimo di nominali 2.000 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 29 luglio 2002, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 29 luglio 2002.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca centrale europea e su di essi, come previsto dall'art. 3, ultimo comma, del decreto ministeriale 29 luglio 2002, citato nelle premesse, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenuta a scadenza, non verrà corrisposta.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, dovranno perve-

nire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto ministeriale del 29 luglio 2002, entro le ore 11 del giorno 27 febbraio 2003.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del medesimo decreto del 29 luglio 2002. Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo avrà inizio il collocamento della dodicesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della undicesima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 29 luglio 2002, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 28 febbraio 2003.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. decennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 3 marzo 2003, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per trenta giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 3 marzo 2003.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2003 faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2013 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 29 luglio 2002, sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio presso l'ex Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 febbraio 2003

Il Ministro: TREMONTI

03A02859

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 11 febbraio 2003.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Azomyr desloratadina».

IL DIRIGENTE GENERALE
DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI
E DELLA FARMACOVIGILANZA

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Azomyr desloratadina» autorizzata con procedura centralizzata europea ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/100/157/005 5 mg 7 compressa rivestita con film uso orale;

EU/1/100/157/006 5 mg 10 compressa rivestita con film uso orale.

Titolare A.I.C.: Schering Plough Europe.

Decreto UAC/C n. 215/2003.

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317;

Vista la decisione della Commissione europea del 15 gennaio 2001 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Azomyr desloratadina»;

Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 «Attuazione della direttiva 93/39 CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE»;

Visto l'art. 3 della direttiva 65/65 modificata dalla direttiva 93/39 CEE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente: «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 secondo il quale le specialità medicinali autorizzate ai sensi del regolamento CEE 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il parere espresso nella seduta del 17-18 dicembre 2002 dalla Commissione unica del farmaco;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Azomyr desloratadina» debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Alla specialità medicinale AZOMYR DESLORATADINA nelle confezioni indicate viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

5 mg 7 compressa rivestita con film uso orale - A.I.C. n. 035203052/E (in base 10), 11L9ZD (in base 32);

5 mg 10 compressa rivestita con film uso orale - A.I.C. n. 035203064/E (in base 10), 11L9ZS (in base 32).

Art. 2.

La specialità medicinale «Azomyr desloratadina» è classificata come segue:

5 mg 7 compressa rivestita con film uso orale - A.I.C. n. 035203052/E (in base 10), 11L9ZD (in base 32), classe «C»;

5 mg 10 compressa rivestita con film uso orale - A.I.C. n. 035203064/E (in base 10), 11L9ZS (in base 32), classe «C».

Art. 3.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita.

Art. 4.

Gli interessati possono richiedere notizie sulla decisione della Commissione delle Comunità europee relativa alla specialità di cui al presente decreto al Ministero della salute - Dipartimento per la tutela della salute umana, della sanità pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali - Direzione generale della valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza.

Art. 5.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla ditta titolare.

Roma, 11 febbraio 2003

Il dirigente generale: MARTINI

03A02811

DECRETO 11 febbraio 2003.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Neoclarityn desloratadina».

IL DIRIGENTE GENERALE
DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI
E DELLA FARMACOVIGILANZA

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Neoclarityn desloratadina» autorizzata con procedura centralizzata europea ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/100/161/005 5 mg 7 compressa rivestita con film uso orale;

EU/1/100/161/006 5 mg 10 compressa rivestita con film uso orale.

Titolare A.I.C.: Schering Plough Europe.

Decreto UAC/C n. 212/2003.

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317;

Vista la decisione della Commissione europea del 15 gennaio 2001 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Neoclarityn desloratadina»;

Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 «Attuazione della direttiva 93/39 CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE»;

Visto l'art. 3 della direttiva 65/65 modificata dalla direttiva 93/39 CEE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente: «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 secondo il quale le specialità medicinali autorizzate ai sensi del regolamento CEE 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della Com-

missione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Vista la delibera CIPE del 1º febbraio 2001;

Visto il parere espresso nella seduta del 17-18 dicembre 2002 dalla Commissione unica del farmaco;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Neoclarityn desloratadina» debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Alla specialità medicinale NEOCLARITYN DESLORATADINA nelle confezioni indicate viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

5 mg 7 compressa rivestita con film uso orale - A.I.C. n. 035204054/E (in base 10), 11LBYQ (in base 32);

5 mg 10 compressa rivestita con film uso orale - A.I.C. n. 035204066/E (in base 10), 11LBZ2 (in base 32).

Art. 2.

La specialità medicinale «Neoclarityn desloratadina» è classificata come segue:

5 mg 7 compressa rivestita con film uso orale - A.I.C. n. 035204054/E (in base 10), 11LBYQ (in base 32), classe «C»;

5 mg 10 compressa rivestita con film uso orale - A.I.C. n. 035204066/E (in base 10), 11LBZ2 (in base 32), classe «C».

Art. 3.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita.

Art. 4.

Gli interessati possono richiedere notizie sulla decisione della Commissione delle Comunità europee relativa alla specialità di cui al presente decreto al Ministero della salute - Dipartimento per la tutela della salute umana, della sanità pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali - Direzione generale della valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza.

Art. 5.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla ditta titolare.

Roma, 11 febbraio 2003

Il dirigente generale: MARTINI

03A02812

DECRETO 11 febbraio 2003.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Emadine emadestrina».

IL DIRIGENTE GENERALE
DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI
E DELLA FARMACOVIGILANZA

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Emadine emadestrina» autorizzata con procedura centralizzata europea ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/98/095/003 0,05% P/V collirio soluzione 30 contenitori a dose singola 0,35 ml uso oculare;

EU/1/98/095/004 0,05% P/V collirio soluzione 60 contenitori a dose singola 0,35 ml uso oculare.

Titolare A.I.C.: Alcon Laboratoires.

Decreto UAC/C n. 213/2003.

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317;

Vista la decisione della Commissione europea del 10 dicembre 2001 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Emadine emadestrina»;

Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 «Attuazione della direttiva 93/39 CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE»;

Visto l'art. 3 della direttiva 65/65 modificata dalla direttiva 93/39 CEE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente: «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 secondo il quale le specialità medicinali autorizzate ai sensi del regolamento CEE 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Vista la delibera CIPE del 1º febbraio 2001;

Visto il parere espresso nella seduta del 17-18 dicembre 2002 dalla Commissione unica del farmaco;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Emadine emadestrina» debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Alla specialità medicinale EMADINE EMADESTRINA nelle confezioni indicate viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

0,05% P/V collirio soluzione 30 contenitori a dose singola 0,35 ml uso oculare - A.I.C. n. 034312037/E (in base 10), 10R3V5 (in base 32);

0,05% P/V collirio soluzione 60 contenitori a dose singola 0,35 ml uso oculare - A.I.C. n. 034312049/E (in base 10), 10R3VK (in base 32).

Art. 2.

La specialità medicinale «Emadine emadestrina» è classificata come segue:

0,05% P/V collirio soluzione 30 contenitori a dose singola 0,35 ml uso oculare - A.I.C. n. 034312037/E (in base 10), 10R3V5 (in base 32), classe «C»;

0,05% P/V collirio soluzione 60 contenitori a dose singola 0,35 ml uso oculare - A.I.C. n. 034312049/E (in base 10), 10R3VK (in base 32), classe «C».

Art. 3.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita.

Art. 4.

Gli interessati possono richiedere notizie sulla decisione della Commissione delle Comunità europee relativa alla specialità di cui al presente decreto al Ministero della salute - Dipartimento per la tutela della salute umana, della sanità pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali - Direzione generale della valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza.

Art. 5.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla ditta titolare.

Roma, 11 febbraio 2003

Il dirigente generale: MARTINI

03A02813

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 4 febbraio 2003.

Scioglimento della «Società Cooperativa Ed. Pellicano a r.l.», in Molfetta.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista le legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi del art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attualmente Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996, attualmente Direzione generale per gli enti cooperativi;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 15 novembre 2001 relativo all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante l'avviso pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 264 dell'11 novembre 2002;

Decreta:

La «Società cooperativa edilizia Pellicano a r.l.», con sede in Molfetta, posizione n. 6834/249590 costituita per rogito del notaio Filomena Barbera, in data 10 settembre 1990, repertorio n. 10244, registro imprese n. 10371, omologata dal tribunale di Trani, è sciolta di diritto senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 4 febbraio 2003

Il dirigente: BALDI

03A02602

DECRETO 6 febbraio 2003.

Scioglimento della «Società Cooperativa Ed. Unione a r.l.», in Bari.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, l'Autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'Autorità amministrativa per le società cooperativa ed i loro consorzi si identifica, ai sensi del art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attualmente Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto della direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996, attualmente direzione generale per gli enti cooperativi;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 20 ottobre 1998 relativa all'attività della Società Cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Vista la nota ministeriale n. 14443308 del 1° ottobre 2002 con la quale, in deroga alla circolare ministeriale n. 73/98, si esprime il parere che possa essere disposto lo scioglimento di diritto a seguito dell'accertata incapacità dell'Ente di versare i contributi biennali per la revisione;

Ritenuta la necessità di disporre in merito;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante l'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 3 dicembre 2002;

Decreta:

La «Società Cooperativa Ed. Unione a r.l.» con sede in Bari n. pos. 3964/167588 costituita per rogito del notaio Paolo Di Marcantonio in data 23 marzo 1979, repertorio n. 6379, registro imprese numero 10974, omologato dal Tribunale di Bari, è sciolta di diritto senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 6 febbraio 2003

Il dirigente: BALDI

03A02598

DECRETO 11 febbraio 2003.

Scioglimento della «Società Cooperativa Ed. Antonio Cocozza a r.l.», in Bari.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, l'Autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'Autorità amministrativa per le società cooperativa ed i loro consorzi si identifica, ai sensi del art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attualmente Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto della direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996, attualmente direzione generale per gli enti cooperativi;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 26 maggio 2000 relativa all'attività della Società Cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Vista la nota ministeriale n. 14443308 del 1° ottobre 2002 con la quale, in deroga alla circolare ministeriale n. 73/98, si esprime il parere che possa essere disposto lo scioglimento di diritto a seguito dell'accertata incapacità dell'Ente di versare i contributi biennali per la revisione;

Ritenuta la necessità di disporre in merito;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante l'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 7 dicembre 2002;

Decreta:

La «Società Cooperativa Ed. Antonio Cocozza a r.l.» con sede in Bari n. pos. 6416/237392 costituita per rogito del notaio Giuseppe Scarano in data 11 ottobre 1988, repertorio numero 15918, registro imprese numero 23760, omologato dal Tribunale di Bari, è sciolta di diritto senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 11 febbraio 2003

Il dirigente: BALDI

03A02599

DECRETO 11 febbraio 2003.

Scioglimento della «Società Cooperativa Ed. Prati D'Evoli a r.l.», in Bari.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, l'Autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'Autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi del art. 1 del decreto-legge del Capo Provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attualmente Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto della direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996, attualmente direzione generale per gli enti cooperativi;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 26 giugno 1998 relativa all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Vista la nota ministeriale n. 14443308 del 1° ottobre 2002 con la quale, in deroga alla circolare ministeriale n. 73/98, si esprime il parere che possa essere disposto lo scioglimento di diritto a seguito dell'accertata incapacità dell'Ente di versare i contributi biennali per la revisione;

Ritenuta la necessità di disporre in merito;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante l'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 9 dicembre 2002;

Decreta:

La «Società Cooperativa Ed. Prati D'Evoli a r.l.» con sede in Bari numero posizione 3468/154525 costituita per rogito del notaio Alfredo Polito in data 10 ottobre 1977, repertorio n. 69161, registro imprese n. 9836, omologata dal Tribunale di Bari, è sciolta di diritto senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 11 febbraio 2003

Il dirigente: BALDI

03A02600

DECRETO 11 febbraio 2003.

Scioglimento della «Società Cooperativa Ed. Mediterranea '91 a r.l.», in Bari.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 codice civile, così come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, l'Autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'Autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi del art. 1 del decreto-legge del Capo Provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attualmente Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto della direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996, attualmente direzione generale per gli enti cooperativi;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 3 aprile 2000 relativa all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Vista la nota ministeriale n. 14443308 del 1° ottobre 2002 con la quale, in deroga alla circolare ministeriale n. 73/98, si esprime il parere che possa essere disposto lo scioglimento di diritto a seguito dell'accertata incapacità dell'Ente di versare i contributi biennali per la revisione;

Ritenuta la necessità di disporre in merito;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante l'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 7 dicembre 2002;

Decreta:

La «Società Cooperativa Ed. Mediterranea '91 a r.l.» con sede in Bari numero posizione 7016/253965 costituita per rogito del notaio Carmela Mongelli in data 19 aprile 1991, repertorio n. 5555, registro imprese numero 27666, omologata dal Tribunale di Bari, è sciolta di diritto senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 11 febbraio 2003

Il dirigente: BALDI

03A02601

DECRETO 11 febbraio 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Ed. Domus Minerva a r.l.», in Bari.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, l'Autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'Autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attualmente Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto della direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996, attualmente direzione generale per gli enti cooperativi;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 13 marzo 2001 relativa all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Vista la nota ministeriale n. 14443308 del 1º ottobre 2002 con la quale, in deroga alla circolare ministeriale n. 73/98, si esprime il parere che possa essere disposto lo scioglimento di diritto a seguito dell'accertata incapacità dell'ente di versare i contributi biennali per la revisione;

Ritenuta la necessità di disporre in merito;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante l'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 9 dicembre 2002;

Decreta:

La società cooperativa «Ed. Domus Minerva a r.l.», con sede in Bari, numero posizione 3518/155779 costituita per rogito del notaio Michele Buquicchio in data 10 ottobre 1977, repertorio n. 4717, registro imprese n. 8980, omologata dal tribunale di Bari, è sciolta di diritto senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 11 febbraio 2003

Il dirigente: BALDI

03A02784

DECRETO 11 febbraio 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Ed. Fly a r.l.», in Bari.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, l'Autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'Autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del Lavoro e della previdenza sociale, attualmente Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996, attualmente direzione generale per gli enti cooperativi;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 28 marzo 2001 relativa all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Vista la nota ministeriale n. 14443308 del 1º ottobre 2002 con la quale, in deroga alla circolare ministeriale n. 73/98, si esprime il parere che possa essere disposto lo scioglimento di diritto a seguito dell'accertata incapacità dell'ente di versare i contributi biennali per la revisione;

Ritenuta la necessità di disporre in merito;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante l'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 9 dicembre 2002;

Decreta:

La società cooperativa «Ed. Fly a r.l.», con sede in Bari,numero posizione 4006/167979 costituita per rogito del notaio Michele Costantini in data 30 marzo 1979, repertorio n. 164475, registro imprese n. 11011, omologata dal tribunale di Bari, è sciolta di diritto senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 11 febbraio 2003

Il dirigente: BALDI

03A02785

DECRETO 11 febbraio 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Ed. Il Castello a r.l.», in Bari.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, l'Autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'Autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attualmente Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto della direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996, attualmente direzione generale per gli enti cooperativi;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dell'11 febbraio 1998 relativa all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Vista la nota ministeriale n. 14443308 del 1° ottobre 2002 con la quale, in deroga alla circolare ministeriale n. 73/98, si esprime il parere che possa essere disposto lo scioglimento di diritto a seguito dell'accertata incapacità dell'ente di versare i contributi biennali per la revisione;

Ritenuta la necessità di disporre in merito;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante l'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 9 dicembre 2002;

Decreta:

La società cooperativa «Ed. Il Castello a r.l.», con sede in Bari, numero posisione 4589/181981 costituita per rogito del notaio Marisa Gusman in data 25 giugno 1980, repertorio numero 8205, registro imprese n. 12174, omologata dal tribunale di Bari, è sciolta di diritto senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 11 febbraio 2003

Il dirigente: BALDI

03A02786

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 13 gennaio 2003.

Autorizzazione al laboratorio «Consorzio Vini Colli Bolognesi», per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento CEE n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il provvedimento amministrativo rilasciato in data 6 maggio 1996 numero di protocollo 61157, con il quale il laboratorio Consorzio Vini Colli Bolognesi, ubicato in Monteveglio (Bologna), via Abbazia n. 20/C - località S. Teodoro è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi e di origine validi ai fini della commercializzazione ed esportazione dei vini da tavola e dei V.Q.P.R.D.;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva n. 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la richiesta presentata dal predetto laboratorio intesa ad ottenere il mantenimento della predetta autorizzazione in attesa dell'esito di verifica dell'idoneità dello stesso ad effettuare prove di analisi per il controllo ufficiale, da parte di un organismo conforme alla norma europea EN 45003;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 16 ottobre 2002 l'accreditamento per l'effettuazione delle prove, indicate nell'allegato al presente decreto, da parte di un organismo conforme alla norma europea EN 45003;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza:

Il laboratorio Consorzio Vini Colli Bolognesi, ubicato in Monteveglio (Bologna), via Abbazia n. 20/C - località S. Teodoro, nella persona del responsabile dott. Renzo Santi, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto a condizione che il laboratorio mantenga la validità dell'accreditamento per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il responsabile del laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è inviato all'organo di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 gennaio 2003

Il direttore generale: ABATE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

ALLEGATO

Acidità totale;
acidità volatile;
acido lattico;
acido malico;
acido tartarico;
alcalinità delle ceneri;
anidride solforosa libera;
anidride solforosa totale;
ceneri;
cloruri;
densità - massa volumica;
estratto secco netto;
estratto secco totale;
ferro;
grado rifrattometrico;
pH;
pressione afrometrica;
rame;
solfati;
sostanze fenoliche totali;
titolo alcol volumetrico totale;
titolo alcol volumetrico effettivo;
zuccheri riduttori.

03A02777

DECRETO 15 gennaio 2003.

Autorizzazione al laboratorio «Agro chimica sud - Centro ricerche ambiente industria agricoltura», per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento CEE n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il provvedimento amministrativo del 28 marzo 1995, numero di protocollo 61569, con il quale il laboratorio «Agro chimica sud - Centro ricerche ambiente industria agricoltura», ubicato in Santa Maria Capua Vetere (Caserta), via del Lavoro Parco La Gemma, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi e di origine validi ai fini della commercializzazione ed esportazione dei vini da tavola e dei V.Q.P.R.D.;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la richiesta presentata dal predetto laboratorio intesa ad ottenere il mantenimento della predetta autorizzazione in attesa dell'esito di verifica dell'idoneità

dello stesso ad effettuare prove di analisi per il controllo ufficiale, da parte di un organismo conforme alla norma europea EN 45003;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 14 novembre 2002 l'accreditamento per l'effettuazione delle prove, indicate nell'allegato al presente decreto, da parte di un organismo conforme alla norma europea EN 45003;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza

il laboratorio «Agro chimica sud - Centro ricerche ambiente industria agricoltura», ubicato in Santa Maria Capua Vetere (Caserta), via del Lavoro Parco La Gemma, nella persona del responsabile perito chimico Salvatore Montanino, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto a condizione che il laboratorio mantenga la validità dell'accreditamento per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il responsabile del laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è inviato all'organo di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 gennaio 2003

Il direttore generale: ABATE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

ALLEGATO

Acidità fissa;
acidità titolabile;
acidità volatile;
alcalinità delle ceneri;
anidride solforosa totale e libera;
ceneri;
pH;
titolo alcolometrico volumico.

03A02761

DECRETO 20 gennaio 2003.

Autorizzazione al laboratorio «S.CHI.A. - Studio chimico associato dei dottori C. Grippi e N. Russo», per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento CEE n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il provvedimento amministrativo a suo tempo rilasciato, con il quale il laboratorio «S.CHI.A. - Studio chimico associato dei dottori C. Grippi e N. Russo», Laboratorio enochimico Unione italiana vini, ubicato in Mazara del Vallo (Trapani), via Mons. Audino n. 4, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi e di origine validi ai fini della commercializzazione ed esportazione dei vini da tavola e dei V.Q.P.R.D.;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva n. 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la richiesta presentata dal predetto laboratorio intesa ad ottenere il mantenimento della predetta autorizzazione in attesa dell'esito di verifica dell'idoneità dello stesso ad effettuare prove di analisi per il controllo ufficiale, da parte di un organismo conforme alla norma europea EN 45003;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 14 novembre 2002 l'accreditamento per l'effettuazione delle prove, indicate nell'allegato al presente decreto, da parte di un organismo conforme alla norma europea EN 45003;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza

il laboratorio «S.CHI.A. - Studio chimico associato dei dottori C. Grippi e N. Russo», ubicato in Mazara del Vallo (Trapani), via Mons. Audino n. 4, nella persona del responsabile dott. Natale Russo, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto a condizione che il laboratorio mantenga la validità dell'accreditamento per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il responsabile del laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è inviato all'organo di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 gennaio 2003

Il direttore generale: ABATE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

ALLEGATO

Acidità fissa;
acidità volatile;
pH;
acidità totale;
anidride solforosa;
estratto secco totale;
massa volumica a 20 °C e densità relativa a 20 °C;
titolo alcolometrico volumico;
zuccheri riduttori.

03A02776

DECRETO 22 gennaio 2003.

Autorizzazione al laboratorio «Ce.C.Am. S.r.l.», per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento CEE n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il provvedimento amministrativo del 1° settembre 1994, numero di protocollo 68171, con il quale il laboratorio «Ce.C.Am. S.r.l.», ubicato in Lucera (Foggia), via S.S. Troiana n. 546, km 8, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi e di origine validi ai fini della commercializzazione ed esportazione dei vini da tavola e dei V.Q.P.R.D.;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la richiesta presentata dal predetto laboratorio intesa ad ottenere il mantenimento della predetta autorizzazione in attesa dell'esito di verifica dell'idoneità dello stesso ad effettuare prove di analisi per il controllo ufficiale, da parte di un organismo conforme alla norma europea EN 45003;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 14 novembre 2002 l'accreditamento per l'effettuazione delle prove, indicate nell'allegato al presente decreto, da parte di un organismo conforme alla norma europea EN 45003;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza

il laboratorio «Ce.C.Am. S.r.l.», ubicato in Lucera (Foggia), via S.S. Troiana n. 546, nella persona del responsabile dott. Cristoforo Pastore, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto a condizione che il laboratorio mantenga la validità dell'accreditamento per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il responsabile del laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è inviato all'organo di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 gennaio 2003

Il direttore generale: ABATE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

ALLEGATO

Acidità totale (o titolabile);

acidità volatile;

acido salicilico;

acido sorbico;

anidride solforosa;

densità relativa e massa volumica a 20 °C;

estratto secco totale;

pH;

titolo alcolometrico volumico;

zuccheri riduttori.

03A02760

DECRETO 28 febbraio 2003.

Dichiarazione dell'esistenza di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Alessandria, Asti, Cuneo e Torino.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del «Fondo di solidarietà nazionale»;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Visto il proprio decreto 28 agosto 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 4 settembre 2002, n. 207, con il quale veniva dichiarata l'eccezionalità delle grandinate verificatesi dal 18 luglio 2002 al 10 agosto 2002 in provincia di Alessandria, Asti, Cuneo, Torino e delle piogge alluvionali dal 4 agosto 2002 al 6 agosto 2002 nelle province di Alessandria ed Asti;

Vista la delibera di giunta regionale n. 69-7525 del 28 ottobre 2002, con la quale la regione Piemonte chiede l'integrazione e la parziale rettifica del richiamato decreto del 28 agosto 2002:

provincia di Alessandria:

grandinate dal 4 agosto 2002 al 6 agosto 2002;

provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*;

eliminazione dai territori delimitati del comune di Conzano;

provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a)*;

eliminazione dai territori delimitati del comune di Lu;

provincia di Asti:

grandinate dal 4 agosto 2002 al 6 agosto 2002;

provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*;

eliminazione dai territori delimitati del comune di Settime;

inserimento tra i territori delimitati dei comuni di Bubbio e Monastero Bormida;

piogge alluvionali dal 4 agosto 2002 al 6 agosto 2002;

provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a)*;

eliminazione dai territori delimitati dei comuni di Asti e Montemagno;

inserimento tra i territori delimitati dei comuni di Cassinasco, Castelboglione e Sessame;

provincia di Cuneo:

grandinate dal 4 agosto 2002 al 10 agosto 2002, del 21 luglio 2002;

provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *c), d), f), g)*;

eliminazione dai territori delimitati dei comuni di Barge e Levice;

inserimento tra i territori delimitati dei comuni di Ciglié e Corzegno;

provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, inserimento tra i territori delimitati dei comuni di Corzegno e Revello;

provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a)*, nel territorio del comune di Feisoglio;

provincia di Torino:

grandinate del 21 luglio 2002;

provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *c), d), f), g)*;

inserimento tra i territori delimitati del comune di Rivarossa;

provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio del comune di Cavour;

grandinate dal 5 agosto 2002 al 10 agosto 2002;

provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *c), d)*;

inserimento tra i territori delimitati del comune di Rivarolo Canavese;

provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*;

eliminazione dai territori delimitati del comune di Carmagnola;

inserimento tra i territori delimitati del comune di Villafranca Piemonte;

Ritenuto di accogliere le richieste integrative e di rettifica;

Decreta:

La dichiarazione di eccezionalità delle grandinate verificatesi dal 18 luglio 2002 al 10 agosto 2002 in provincia di Alessandria, Asti, Cuneo e Torino e delle piogge alluvionali dal 4 agosto 2002 al 6 agosto 2002 nelle province di Alessandria ed Asti, di cui al decreto 28 agosto 2002 richiamato nelle premesse, è estesa e rettificata, ai fini dell'applicazione delle provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185, specificate nel medesimo decreto, come di seguito:

provincia di Alessandria:

grandinate dal 4 agosto 2002 al 6 agosto 2002;

provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*;

eliminazione dai territori delimitati del comune di Conzano;

provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a)*;

eliminazione dai territori delimitati del comune di Lu;

provincia di Asti:

grandinate dal 4 agosto 2002 al 6 agosto 2002;

provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*;

eliminazione dai territori delimitati del comune di Settime;

inserimento tra i territori delimitati dei comuni di Bubbio e Monastero Bormida;

piogge alluvionali dal 4 agosto 2002 al 6 agosto 2002;

provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a)*;

eliminazione dai territori delimitati dei comuni di Asti e Montemagno;

inserimento tra i territori delimitati dei comuni di Cassinasco, Castelboglione e Sessame;

provincia di Cuneo:

grandinate dal 4 agosto 2002 al 10 agosto 2002, del 21 luglio 2002;

provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *c), d), f), g)*;

eliminazione dai territori delimitati dei comuni di Barge e Levice;

inserimento tra i territori delimitati dei comuni di Ciglié e Corzegno;

provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, inserimento tra i territori delimitati dei comuni di Corzegno e Revello;

provvidenze di cui all'art. 3 comma 3, lettera *a)*, nel territorio del comune di Feisoglio;

provincia di Torino:

grandinate del 21 luglio 2002;

provvidenze di cui all'art. 3, comica 2, lettere *c)*, *d)*, *f)*, *g*;

inserimento tra i territori delimitati del comune di Rivarossa;

provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio del comune di Cavour;

grandinate dal 5 agosto 2002 al 10 agosto 2002;

provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *c)*, *d)*;

inserimento tra i territori delimitati del comune di Rivarolo Canavese;

provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*;

eliminazione dai territori delimitati del comune di Carmagnola;

inserimento tra i territori delimitati del comune di Villafranca Piemonte;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 2003

Il Ministro: ALEMANNO

03A02808

DECRETO 28 febbraio 2003.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Teramo.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Abruzzo degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate dal 6 agosto 2002 al 6 settembre 2002 nella provincia di Teramo;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Teramo:

grandinate del 6 agosto 2002, del 7 agosto 2002, del 6 settembre 2002;

provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b)*, *c)*, *d)*, *f)*, nel territorio dei comuni di Ancarano, Castellalto, Morro d'Oro, Notaresco, Roseto degli Abruzzi, Sant'Omero, Teramo, Torano Nuovo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 2003

Il Ministro: ALEMANNO

03A02810

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 3 febbraio 2003.

Sostituzione del commissario liquidatore della società «Brianza Nord a r.l.», in Eupilio, in liquidazione coatta amministrativa.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 19 giugno 2000 con il quale il rag. Giambattista Fiorini è stato nominato

commissario liquidatore della società «Brianza Nord a r.l.», con sede in Eupilio (CO), in liquidazione coatta amministrativa;

Vista la nota in data 9 agosto 2002 con la quale il nominato commissario ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario dimissionario;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Marco Broggini nato a Varese il 17 maggio 1962, ivi domiciliato in Piazza Cacciatori delle Alpi n. 1, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del rag. Giambattista Fiorini, dimissionario.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 3 febbraio 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A02590

DECRETO 3 febbraio 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Villa Rose società cooperativa a responsabilità limitata», in Civitanova Marche e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della relazione del liquidatore in data 16 settembre 2002 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa Villa Rose società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Civitanova Marche (MC), in liquidazione, (codice fiscale 00979680436) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 codice civile e il dott. Bruno Pagamici, nato a Macerata il 20 febbraio 1958, ivi domiciliato, in via Lorenzoni n. 10, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 3 febbraio 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A02591

DECRETO 3 febbraio 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Edilizia per azioni Matteotti a r.l.», in Ascoli Piceno e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Vista la sentenza in data 13 giugno 2002 del tribunale di Ascoli Piceno con la quale è stato dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ritenuta la necessità di disporne la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del menzionato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa Edilizia per azioni Matteotti a r.l. con sede in Ascoli Piceno, (codice fiscale 00428060446) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo

1942 e il dott. Umberto Massei nato a Treia (MC) il 26 gennaio 1958, domiciliato in Macerata, Piazza Oberdan n. 8, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 3 febbraio 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A02592

DECRETO 3 febbraio 2003.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Full Service coop. sociale a r.l.», in Favaro Veneto, in liquidazione coatta amministrativa.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2002 con il quale il dott. Ugo Zanetti è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Full Service coop. sociale a r.l.», con sede in Favaro Veneto (VR), in liquidazione coatta amministrativa;

Vista la nota in data 10 settembre 2002 con la quale il nominato commissario ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario dimissionario;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Il rag. Giampietro Galantini nato a Verona il 24 febbraio 1962, ivi domiciliato in via Palladio n. 29/A, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del dott. Ugo Zanetti, dimissionario.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 3 febbraio 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A02593

DECRETO 3 febbraio 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «La Finanziaria Emigrazione Internazionale F.E.I. società cooperativa a r.l.», in Roseto degli Abruzzi e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 25 ottobre 2001, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa La Finanziaria Emigrazione Internazionale F.E.I. società cooperativa a r.l. con sede in Roseto degli Abruzzi (Teramo), (codice fiscale 00685680670), è posta in liquidazione coatta amministra-

tiva, ai sensi dell'art. 2540 codice civile e il prof. Ezio Di Cristoforo nato a Atri (Teramo) il 9 dicembre 1960 domiciliato in Roseto degli Abruzzi (Teramo), viale Marche n. 22, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 3 febbraio 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A02594

DECRETO 3 febbraio 2003.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa edilizia altinese», in Altino, in liquidazione coatta amministrativa.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale in data 30 aprile 1990, con il quale la società cooperativa «Cooperativa edilizia altinese», con sede in Altino (Chieti), posta in liquidazione coatta amministrativa;

Visto il decreto direttoriale in data 22 luglio 1998 con il quale il dott. Bruno Ricciuti è stato nominato commissario liquidatore;

Constatato che malgrado il tempo trascorso, il predetto commissario non ha provveduto a rendere a questa autorità di vigilanza le relazioni semestrali sulla situazione patrimoniale e sull'andamento della gestione della liquidazione, previste dall'art. 205 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonostante sia stato formalmente diffidato ad adempiere a tale obbligo;

Considerata la necessità di provvedere alla relativa sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Nicola Bomba nato a Lanciano (Chieti) il 7 aprile 1958, ivi residente in viale Marconi n. 7, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa indicata in premessa, in sostituzione del dott. Bruno Ricciuti, revocato dall'incarico.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Un estratto del presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 3 febbraio 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A02763

DECRETO 3 febbraio 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Comeres - Società cooperativa a responsabilità limitata» in liquidazione, in Sesto Fiorentino e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materi di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 8 agosto 2002, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile, e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Comeres - Società cooperativa a responsabilità limitata» in liquidazione, con sede in Sesto Fiorentino (Firenze) (codice fiscale 03692130481), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Vanni Genazzani, nato a Lerici (La Spezia) il 16 agosto 1963, domiciliato in Firenze, Via G. Pascoli n. 2, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 3 febbraio 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A02764

DECRETO 14 febbraio 2003.

Riconoscimento al sig. Bolsec Oliviero di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di responsabile tecnico dell'attività di installazione, trasformazione ampliamento, e manutenzione degli impianti di cui all'art. 1, comma 1, lettere *c), d)* ed *e)* della legge 5 marzo 1990, n. 46.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COMMERCIO, LE ASSICURAZIONI E I SERVIZI

Vista la domanda con la quale il sig. Bolsec Oliviero ha chiesto il riconoscimento del titolo denominato «Diploma di licenza - profilo metalmeccanico» conseguito in Croazia, presso la scuola «Centro scolastico elettromeccanico» di Rovigno, ai fini dell'esercizio in Italia, in qualità di responsabile tecnico, dell'attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione: degli impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie, di cui all'art. 1, comma 1, lettera *c)*, della legge 5 marzo 1990, n. 46; degli impianti idrosanitari nonché di quelli di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e di consumo di acqua all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'acqua fornita dall'ente distributore, di cui all'art. 1, comma 1, lettera *d)*, della medesima legge n. 46 del 1990; degli impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall'ente distributore, di cui all'art. 1, comma 1, lettera *e)*, della ripetuta legge n. 46 del 1990;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visto, in particolare, l'art. 49 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non comunitario da parte di cittadini non comunitari, stabilendo che alle stesse si applicano le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della formazione professionale conseguita;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319 nella riunione del 25 novembre 2002, che ha ritenuto il titolo dell'interessato idoneo all'esercizio delle attività sopra indicate, anche in considerazione dell'esperienza professionale di oltre due anni maturata dallo stesso, in qualità di operaio termotecnico, presso imprese del settore;

Vista la richiesta avanzata dalla citata conferenza a questo Ministero, in qualità di amministrazione procedente, di provvedere all'acquisizione del previsto parere dell'associazione di categoria, assente alla riunione, prima dell'emanazione del provvedimento conclusivo della procedura;

Visto il parere reso dalla associazione di categoria CNA-ANIM in data 13 dicembre 2002, che ha ritenuto di aderire alla determinazione della conferenza di servizi;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Bolsec Oliviero, nato il 17 luglio 1958 a Pola, cittadino croato, sono riconosciuti il titolo di studio e la pratica professionale di cui in premessa quali titoli validi per lo svolgimento in Italia, in qualità di responsabile tecnico, dell'attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti di cui all'art. 1, comma 1, lettere *c)*, *d)* ed *e)*, della legge 5 marzo 1990, n. 46.

2. Lo svolgimento dell'attività in base ai titoli riconosciuti con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 2003

Il direttore generale: SPIGARELLI

03A02759

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 20 febbraio 2003.

Proroga dei termini di validità del decreto ministeriale 27 febbraio 1998 concernente la distrazione degli autobus dal servizio di linea al servizio di noleggio con conducente e viceversa.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1998 concernente «Distrazione degli autobus dal servizio di linea al servizio di noleggio con conducente e viceversa», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 60 del 13 marzo 1998, con il quale, in via transitoria, è stata regolamentata la materia a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 135/97 del 8-16 maggio 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 21 del 21 maggio 1997;

Visto l'art. 105, comma 2, lettera *a)* del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con il quale sono state conferite alle regioni le funzioni inerenti il rilascio dell'autorizzazione all'uso in servizio di linea degli autobus destinati al servizio di noleggio con conducente, relativamente alle autolinee di competenza delle regioni stesse;

Visto il decreto ministeriale del 10 marzo 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 60 del 13 marzo 1999, con il quale le disposizioni del citato decreto ministeriale del 27 febbraio 1998 sono state prorogate per sei mesi;

Visto il decreto ministeriale del 9 settembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 214 dell'11 settembre 1999, con il quale le disposizioni del citato decreto ministeriale del 27 febbraio 1998 sono state prorogate per ulteriori sei mesi;

Visto il decreto ministeriale del 10 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 64 del 17 marzo 2000, con il quale le disposizioni del citato decreto ministeriale del 27 febbraio 1998 sono state prorogate per un anno;

Visto il decreto ministeriale del 7 marzo 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 60 del 13 marzo 2001, con il quale le disposizioni del citato decreto ministeriale del 27 febbraio 1998 sono state prorogate per un anno;

Visto il decreto ministeriale datato 8 marzo 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 63 del 15 marzo 2002, con il quale le disposizioni del citato decreto ministeriale del 27 febbraio 1998 sono state prorogate ulteriormente per un anno;

Considerato che continua a permanere per l'amministrazione l'obbligo di disciplinare la materia nel rispetto delle nuove competenze attribuite alle regioni dal precitato decreto legislativo per ciò che attiene al rilascio dell'autorizzazione per la distrazione degli autobus dal servizio di noleggio con conducente a quello di linea relativamente alle autolinee di competenza statale nonché al rilascio dell'autorizzazione ex art. 82, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni per la distrazione degli autobus dal servizio di linea a quello di noleggio con conducente;

Tenuto conto che al momento dell'emanazione del presente decreto non si è ancora concluso l'iter parlamentare del disegno di legge recante «Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente» destinato a riformare organicamente il settore dell'autotrasporto di persone con autobus;

Decreta:

Fatto salvo quanto disposto dall'art. 105, comma 2, lettera *a)* del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le disposizioni di cui al decreto ministeriale 27 febbraio 1998 sono prorogate di un anno, a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto dal decreto ministeriale dell'8 marzo 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 febbraio 2003

Il Ministro: LUNARDI

03A02757

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 5 marzo 2003.

Definizione delle modalità di comunicazione all'Agenzia delle entrate della cessazione attività ai fini della chiusura delle partite IVA inattive.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

1. *Soggetti interessati.*

1.1. I soggetti titolari di partita IVA, che nell'anno 2002 non hanno effettuato alcuna operazione imponibile e non imponibile, possono sanare tutte le irregolarità derivanti dalla mancata presentazione delle dichiarazioni IVA, nonché delle dichiarazioni dei redditi limitatamente ai redditi di impresa e di lavoro autonomo, con importi pari a zero, per gli anni precedenti nei quali non sia stata effettuata alcuna operazione imponibile e non imponibile, nonché le violazioni di cui all'art. 5, comma 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, con il versamento dell'importo di € 100,00 e la presentazione di apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate di cessazione attività.

2. *Modalità di versamento.*

2.1. L'importo da versare di cui all'articolo precedente è unico indipendentemente dalle annualità da regolarizzare.

2.2. Il versamento deve essere effettuato entro il 16 aprile 2003, mediante la presentazione del modello F24 indicando nel quadro SEZIONE ERARIO i seguenti elementi:

nel campo codice tributo, il codice 8007;

nel campo anno di riferimento, l'anno in corso;

nel campo importi a debito versati, la somma di € 100,00.

3. *Modalità e termini di presentazione della comunicazione di cessazione attività.*

3.1. La comunicazione di cessazione attività deve essere effettuata a partire dal 15 aprile 2003 ed entro il 31 luglio 2003, utilizzando i modelli AA7/7 o AA9/7, previsti per le dichiarazioni di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA ed approvati con provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 12 novembre 2002, secondo le modalità di presentazione previste per tali dichiarazioni dall'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

3.2. I soggetti diversi dalle persone fisiche devono utilizzare il modello AA7/7 ed indicare tutti i dati richiesti per l'ipotesi di cessazione attività. Le imprese individuali e i lavoratori autonomi devono utilizzare il modello AA9/7 ed indicare tutti i dati richiesti per l'ipotesi di cessazione attività. Per data di cessazione deve intendersi quella di effettiva chiusura dell'attività, oltre la quale non è stata posta in essere alcuna operazione imponibile e non imponibile, né sono state presentate dichiarazioni IVA e dichiarazioni dei redditi di impresa e di lavoro autonomo, se non quelle relative al periodo antecedente la cessazione dell'attività. Nel riquadro «Allegati» del predetto modello devono essere indicati gli estremi identificativi del soggetto presso il quale è avvenuto il versamento (azienda, cab/sportello) e la relativa data, riportando a fianco la seguente motivazione: «Chiusura partita IVA inattiva ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge n. 282/2002».

4. *Modalità per la presentazione telematica della comunicazione di cessazione attività.*

4.1. I soggetti che presentano la comunicazione di cui al punto 3.1 in via telematica secondo le disposizioni di cui al comma 10 dell'art. 35 del decreto n. 633 del 1972 e successive modificazioni, devono trasmettere i dati ivi contenuti secondo le specifiche tecniche contenute nell'allegato «*C*» al presente provvedimento.

4.2. L'allegato di cui al punto 4.1. sostituisce, a partire dal 15 aprile 2003, il precedente allegato «*C*» al provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 27 dicembre 2002, con il quale sono state approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nei modelli AA7/7 e AA9/7 per le dichiarazioni di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA.

Motivazioni.

Il decreto-legge del 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, pubblicata nel supplemento ordinario n. 29 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 22 febbraio 2003, recante disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilità, disciplina all'art. 5 le modalità per effettuare la chiu-

sura delle partite IVA cosiddette inattive, per le quali non sia stata presentata la dichiarazione di cessazione attività, nonostante sia venuto meno il suo esercizio.

Il comma 2 del citato art. 5 fa rinvio ad un successivo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate per la definizione delle modalità per la comunicazione all'Agenzia della data di cessazione dell'attività e degli estremi dell'avvenuto versamento.

Il presente provvedimento definisce le modalità e i termini di presentazione di detta comunicazione.

Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a)*; art. 73, comma 4).

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 febbraio 2001.

Disciplina normativa di riferimento.

Decreto-legge del 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27 recante disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilità.

Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, concernente la riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi a norma dell'art. 3, comma 133, lettera *q)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulle norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni.

Provvedimento dell'Agenzia delle entrate 12 novembre 2002, pubblicato nel supplemento ordinario n. 226 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 6 dicembre 2002, concernente l'approvazione dei modelli AA7/7 e AA9/7 da utilizzare per le dichiarazioni di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

Provvedimento dell'Agenzia delle entrate 27 dicembre 2002, pubblicato nel supplemento ordinario n. 3 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 10 gennaio 2003, concernente l'approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nei modelli AA7/7 e AA9/7 da utilizzare per le dichiarazioni di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni: regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto.

Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 404: regolamento recante disposizioni in materia di utilizzo del servizio di collegamento telematico con l'Agenzia delle entrate per la presentazione di documenti, atti e istanze previsti dalle disposizioni che disciplinano i singoli tributi nonché per ottenere certificazioni ed altri servizi connessi ad adempimenti fiscali.

Decreto 31 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 12 agosto 1998: modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti, come modificato dal decreto 24 dicembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1999, nonché dal decreto 29 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 3 aprile 2000.

Decreto 18 febbraio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 23 febbraio 1999, decreto 12 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 26 luglio 2000 e decreto 21 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 2001: individuazione di altri soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni comprese le amministrazioni dello Stato.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 2003

Il direttore: FERRARA

ALLEGATO C

Specifiche tecniche per la trasmissione telematica

Dichiarazione di cessazione attività

Ditte individuali (Mod. AA9/7) e Soggetti diversi dalle persone fisiche (Mod. AA7/7)

CONTENUTO E CARATTERISTICHE TECNICHE DEI DATI DELLE DICHIARAZIONI DI CESSAZIONE ATTIVITA' DI DITTE INDIVIDUALI E SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE DA TRASMETTERE ALLA AGENZIA DELLE ENTRATE IN VIA TELEMATICA

1. AVVERTENZE GENERALI

Il contenuto e le caratteristiche della fornitura dei dati relativi alle dichiarazioni di cessazione attività di ditte individuali e soggetti diversi dalle persone fisiche da trasmettere all'Agenzia delle Entrate in via telematica sono contenuti nelle specifiche tecniche di seguito esposte.

Si precisa che una dichiarazione da inviare, i cui dati non rispettino le specifiche tecniche, verrà scartata.

La trasmissione dei dati attraverso il servizio telematico Entratel o il servizio Internet può essere effettuata direttamente in base ai requisiti posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni o avvalendosi degli intermediari di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3, secondo il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.322, e successive modificazioni.

2. CONTENUTO DELLA FORNITURA

2.1 Generalità

Ciascuna fornitura dei dati in via telematica si compone di una sequenza di record aventi la lunghezza fissa di 3503 caratteri.

Ciascun record presente nella fornitura è contraddistinto da uno specifico "tipo-record" che ne individua il contenuto e che determina l'ordinamento all'interno della fornitura stessa.

I record previsti per la fornitura in via telematica delle dichiarazioni di cessazione attività di ditte individuali e soggetti diversi dalle persone fisiche sono:

- record di tipo "A": è il record di testa della fornitura e contiene i dati identificativi della fornitura e del soggetto responsabile dell'invio telematico (fornitore);
- record di tipo "B"(AA7): è il record che contiene i dati della dichiarazione di cessazione soggetti diversi dalle persone fisiche;
- record di tipo "B"(AA9): è il record che contiene i dati della dichiarazione di cessazione imprese individuali e lavoratori autonomi;
- record di tipo "Z": è il record di coda della fornitura e contiene alcuni dati riepilogativi della fornitura stessa.

La trasmissione della dichiarazione attraverso il servizio telematico Internet può essere effettuata solo dallo stesso contribuente. Ne consegue che un file inviato attraverso tale servizio contiene una sola dichiarazione ed il codice fiscale del soggetto cui si riferisce la dichiarazione coincide con il codice fiscale del responsabile dell'invio telematico (byte 23 del record "A") come di seguito specificato:

Per dichiarazione di cessazione relativa a ditta individuale senza indicazione del rappresentante il file è trasmissibile via Internet se il codice fiscale del responsabile indicato nel record "A" è uguale al codice fiscale del titolare riportato nel record "B";

Per dichiarazione di cessazione relativa a ditta individuale con indicazione del rappresentante avente carica diversa da "5" il file è trasmissibile via Internet se il codice fiscale del responsabile indicato nel record "A" è uguale al codice fiscale del rappresentante riportato nel record "B" ;

Per dichiarazione di cessazione relativa a soggetto diverso dalle persone fisiche il file è trasmissibile via Internet se il codice fiscale del responsabile indicato nel record "A" è uguale al codice fiscale della società riportato nel record "B".

2.2 La sequenza dei record

La sequenza dei record all'interno della fornitura deve rispettare le seguenti regole:

- presenza di un solo record di tipo "A", posizionato come primo record della fornitura;
- per ogni dichiarazione presenza di un unico record di tipo "B"
- presenza di un solo record di tipo "Z", posizionato come ultimo record della fornitura.

Qualora la dimensione complessiva delle dichiarazioni da trasmettere ecceda il limite previsto (1,38 MB compressi), si dovrà procedere alla predisposizione di più forniture.

2.3 La struttura dei record

I record di tipo "A", "B", "Z" contengono unicamente campi posizionali, ovvero campi la cui posizione all'interno del record è fissa. La posizione, la lunghezza ed il formato di tali campi sono esposti in dettaglio nelle specifiche di seguito riportate.

In coda ai record di ciascun tipo sono riportati 3 caratteri di controllo, così come descritto in dettaglio nelle specifiche che seguono.

2.4 La struttura dei dati

I campi dei record di tipo "A", "B", "Z", possono assumere struttura numerica o alfanumerica e per ciascuno di essi è indicato, nelle specifiche che seguono, il simbolo NU o AN rispettivamente. Nel caso di campi destinati a contenere alcuni dati particolari (ad

esempio date), nella colonna "Controlli bloccanti" è indicato il particolare formato da utilizzare.

L'allineamento dei dati è a destra per i campi a struttura numerica (con riempimento a zeri dei caratteri non significativi) ed a sinistra per quelli a struttura alfanumerica (con riempimento a spazi dei caratteri non significativi).

I campi devono essere inizializzati con impostazione di zeri se a struttura numerica e di spazi se a struttura alfanumerica.

2.5 Regole generali.

Su ogni record va riportato il "Tipo record" ed il "Codice fiscale identificativo del dichiarante". Quest'ultimo campo deve riportare il codice fiscale del titolare ditta individuale se mod. AA9/7, il codice fiscale della società se mod. AA7/7.

I Codici Fiscali e le Partite IVA riportati nelle dichiarazioni mod. AA9/7 e mod. AA7/7 devono essere formalmente corretti.

Tutti i caratteri alfabetici devono essere impostati in maiuscolo.

Per inserire l'informazione riferita ai quadri compilati deve essere utilizzato l'apposito campo 'Quadri compilati' del record di tipo "B". Tale informazione deve essere inserita indicando la lettera relativa al quadro compilato, come descritto nelle specifiche che seguono.

La barratura di una casella relativa ad un quadro compilato implica la compilazione di almeno un dato nel relativo quadro.

Viene di seguito descritto il contenuto informativo dei record inseriti nell'invio telematico con l'elenco dei campi e relativi descrizione, posizione, lunghezza, formato, controlli bloccanti e valori ammessi. Relativamente al record B si riportano due distinte specifiche, una per le ditte individuali ed una per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Per ulteriori informazioni riguardanti la compilazione della dichiarazione si rimanda alle istruzioni dei modelli AA7/7 e AA9/7.

Specifiche tecniche mod. AA7/7-AA9/7 (cessazione attività) Record A

RECORD DI TIPO "A"					
Campo	**Descrizione**	**Posizione**	**Configurazione**		**Controlli bloccanti/ Valori ammessi**
			Lunghezza	**Formato**	
1	Tipo record	1	1	AN	Impostare ad 'A'.
2	Filler	2	6	NU	Impostare a zeri.
3	Data preparazione file	8	8	NU	Data di preparazione del file. GGMMAAAA.
4	Codice fornitura	16	5	AN	Impostare a "CE1VA" per cessazione attività.
5	Filler	21	2	NU	Impostare a zeri.
6	Codice fiscale del responsabile	23	16	AN	Indicare il codice fiscale dell'intermediario fiscale responsabile della dichiarazione anche nel caso in cui il file sia inviato da altro soggetto. Se si utilizza il servizio telematico Entratel esso deve corrispondere a quello di un utente abilitato all'utilizzo della funzione Entratel o in possesso di dichiarazione che lo autorizzi ad avvalersi di soggetti abilitati. Se si utilizza il servizio telematico Internet occorre attenersi alle seguenti indicazioni. Se compilato il record B-AA7 il campo 6 del record A deve essere uguale al campo 6 del record B-AA7; Se compilato il record B-AA9 il campo 6 del record A deve essere uguale ad uno dei seguenti campi del record B-AA9: al campo 6 se il campo 10 non è compilato; al campo 10 se compilato.
7	Filler	39	591	AN	Impostare a spazi.
Spazio non disponibile					
8	Filler	630	1068	AN	
9	Spazio riservato al Servizio Telematico	1698	200	AN	
10	Filler	1898	1603	AN	
Ultimi tre caratteri di controllo del record					
11	Filler	3501	1	AN	Impostare al valore "F".
12	Filler	3502	2	AN	Impostare i valori esadecimali '0D' e '0A' (caratteri ASCII 'CR' ed 'LF').

Specifiche tecniche mod. AA7/7 (cessazione attività) Record B-AA7

RECORD DI TIPO "B"

Campo	Descrizione	Posizione	Configurazione		Controlli bloccanti/ Valori ammessi
			Lunghezza	Formato	
1	Tipo record	1	1	AN	Vale "B".
2	Codice fiscale identificativo	2	16	AN	Deve essere uguale al campo 6.
3	Tipo soggetto	18	1	NU	Vale 2 (mod. AA7 soggetti diversi dalle persone fisiche).
Quadro A Tipo di dichiarazione					
4	Tipo di dichiarazione	19	1	NU	Vale: 4 cessazione 5 cessazione ai soli fini IVA (casella "P" selezionata).
5	Data dichiarazione	20	8	NU	Data di cessazione. Formato GGMMAAAA. Dato obbligatorio.
6	Codice fiscale soggetto diverso da persona fisica	28	11	NU	Dato obbligatorio.
7	Filler	39	5	AN	Impostare a spazi.
8	Cessazione ai sensi art. 5 D.L. 282/2002	44	1	NU	Vale 1 per cessazione ai sensi art. 5 D.L. 282/2002; zero negli altri casi
9	Partita IVA	45	11	NU	Dato obbligatorio.
10	Filler	56	887	AN	Impostare a spazi.
Quadri compilati e firma della dicharazione					
11	Quadri compilati (A)	943	1	AN	Vale: spazio se non compilato quadro A.
12	Quadri compilati (B)	944	1	AN	Impostare a spazio.
13	Quadri compilati (C)	945	1	AN	Impostare a spazio.
14	Quadri compilati (D)	946	1	AN	Impostare a spazio.
15	Quadri compilati (E)	947	1	AN	Impostare a spazio.
16	Quadri compilati (F)	948	1	AN	Impostare a spazio.
17	Quadri compilati (G)	949	1	AN	Impostare a spazio.
18	Quadri compilati (H)	950	1	AN	Impostare a spazio.
19	Numero di pagine della dichiarazione	951	3	NU	Indicare il numero totale di pagine di cui è composta la dichiarazione
20	Data di presentazione	954	8	NU	Data di presentazione della dichiarazione. Formato GGMMAAAA.
21	Codice fiscale del dichiarante	962	16	AN	Codice fiscale del soggetto che sottoscrive la dichiarazione.

Specifiche tecniche mod. AA7/7 (cessazione attività) Record B-AA7

Impegno alla presentanzione telematica					
22	Codice fiscale dell'intermediario	978	16	AN	Dato obbligatorio se compilato uno dei campi 23,24,25 e per file trasmesso da intermediario.
23	Numero iscrizione CAF	994	5	NU	
24	Impegno a trasmettere in via telematica la dichiarazione	999	1	NU	Vale: 1 se la dichiarazione è predisposta dal contribuente 2 se la dichiarazione è predisposta dal soggetto che la trasmette. Dato Obbligatorio se compilato uno dei campi 22,23,25 e per file trasmesso da intermediario.
25	Data dell'impegno	1000	8	NU	Dato Obbligatorio se compilato uno dei campi 22,23,24 e per file trasmesso da intermediario. Formato GGMMAAAA.
Altre informazioni					
26	Filler	1008	17	NU	Impostare a zeri.
27	Identificativo del produttore del software (codice fiscale)	1025	16	AN	
28	Filler	1041	1860	AN	Impostare a spazi
Spazio riservato al produttore del software					
29	Filler	2901	600		
Ultimi tre caratteri di controllo del record					
30	Filler	3501	1	AN	Impostare al valore "F".
31	Filler	3502	2	AN	Impostare i valori esadecimali '0D' e '0A' (caratteri ASCII 'CR' ed 'LF').

Specifiche tecniche mod. AA9-7 (cessazione attività) Record B-AA9

RECORD DI TIPO "B"

Campo	Descrizione	Posizione	Configurazione		Controlli bloccanti/ Valori ammessi
			Lunghezza	Formato	
1	Tipo record	1	1	AN	Vale "B".
2	Codice fiscale identificativo	2	16	AN	Deve essere uguale al campo 6.
3	Tipo soggetto	18	1	NU	Vale 1 (mod. AA9 ditte individuali e lavoratori autonomi).
Quadro A Tipo di dichiarazione e Quadro C Codice fiscale titolare					
4	Tipo di dichiarazione	19	1	NU	Vale 3 (cessazione attività).
5	Data dichiarazione	20	8	NU	Data di cessazione. Formato GGMMAAAA. Dato obbligatorio.
6	Codice fiscale titolare (quadro C)	28	16	NU	Dato obbligatorio.
7	Cessazione ai sensi art. 5 D.L.282/2002	44	1	NU	Vale 1 nel caso di cessazione ai sensi art.5 D.L.282/2002; zero negli altri casi
8	Partita IVA	45	11	NU	Dato obbligatorio.
9	Filler	56	770	AN	Impostare a spazi.
Quadro D Rappresentante					
10	Codice fiscale rappresentante	826	16	AN	Compilare se il soggetto dichiarante è il rappresentante a qualsiasi titolo con eccezione del codice carica 5.
11	Codice carica	842	2	AN	Vale: spazio in assenza di rappresentante
12	Filler	844	8	AN	Impostare a spazi.
13	Codice fiscale della società rappresentante fiscale	852	11	NU	
14	Filler	863	80	AN	Impostare a spazi.
Quadri compilati e firma della dichiarazione					
15	Quadri compilati (A)	943	1	AN	Vale: spazio se non compilato quadro A A se compilato.
16	Quadri compilati (B)	944	1	AN	Impostare a spazio.
17	Quadri compilati (C)	945	1	AN	Vale: spazio se non compilato quadro C C se compilato.
18	Quadri compilati (D)	946	1	AN	Vale: spazio se non compilato quadro D D se compilato.
19	Quadri compilati (E)	947	1	AN	Impostare a spazio.
20	Quadri compilati (F)	948	1	AN	Impostare a spazio.

1

Specifiche tecniche mod. AA9-7 (cessazione attività) Record B-AA9

21	Quadri compilati (G)	949	1	AN	Impostare a spazio.
22	Quadri compilati (H)	950	1	AN	Impostare a spazio.
23	Numero di pagine della dichiarazione	951	3	NU	Indicare il numero totale di pagine di cui è composta la dichiarazione
24	Data di presentazione	954	8	NU	Data di presentazione della dichiarazione. Formato GGMMAAAA.
25	Codice fiscale del dichiarante	962	16	AN	Codice fiscale del soggetto che sottoscrive la dichiarazione.
Impegno alla presentanzione telematica					
26	Codice fiscale dell'intermediario	978	16	AN	Dato obbligatorio se compilato uno dei campi 25,26,27 e per file trasmesso da intermediario.
27	Numero iscrizione CAF	994	5	NU	
28	Impegno a trasmettere in via telematica la dichiarazione	999	1	NU	Vale: 1 se la dichiarazione è predisposta dal contribuente 2 se la dichiarazione è predisposta dal soggetto che la trasmette. Dato Obbligatorio se compilato uno dei campi 24,25,27 e per file trasmesso da intermediario.
29	Data dell'impegno	1000	8	NU	Dato Obbligatorio se compilato uno dei campi 24,25,26 e per file trasmesso da intermediario. Formato GGMMAAAA.
Altre informazioni					
30	Filler	1008	17	NU	Impostare a zeri.
31	Identificativo del produttore del software (codice fiscale)	1025	16	AN	
32	Filler	1041	1860	AN	Impostare a spazi.
Spazio riservato al produttore del software					
33	Filler	2901	600		
Ultimi tre caratteri di controllo del record					
34	Filler	3501	1	AN	Impostare al valore "F".
35	Filler	3502	2	AN	Impostare i valori esadecimali '0D' e '0A' (caratteri ASCII 'CR' ed 'LF').

Specifiche tecniche mod. AA7/7-AA9/7 (cessazione attività) Record Z

RECORD DI TIPO "Z" :					
Campo	Descrizione	Posizione	Configurazione		Controlli bloccanti/ Valori ammessi
			Lunghezza	Formato	
1	Tipo record	1	1	AN	Impostare al valore 'Z'.
2	Filler	2	14	AN	Impostare a spazi.
Spazio non utilizzato					
3	Filler	16	3485	AN	Impostare a spazi.
Ultimi tre caratteri di controllo del record					
4	Filler	3501	1	AN	Impostare al valore 'F'.
5	Filler	3502	2	AN	Impostare ai valori esadecimali '0D' e '0A' (caratteri ASCII 'CR' ed 'LF').

03A02884

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 29 novembre 2002.

Legge n. 443/2001. Primo programma delle opere strategiche. Progetto per la salvaguardia della laguna e della città di Venezia: sistema MO.S.E. (Deliberazione n. 109/2002).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 29 novembre 1984, n. 798, concernente «Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia»;

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001, autorizza limiti d'impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato e per interventi nel settore idrico di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, prevedendo l'emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'individuazione dei soggetti autorizzati a contrarre mutui e a effettuare altre operazioni finanziarie, per la definizione delle modalità di erogazione delle somme dovute dagli istituti finanziari ai mutuatari e per la quantificazione delle quote da utilizzare per le attività di progettazione, istruttoria e monitoraggio;

Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, attuativo dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001 e che in particolare, all'art. 16, richiama le previsioni della citata legge n. 798/1984, nonché quelle delle leggi 16 aprile 1973, n. 171, e 5 febbraio 1992, n. 139, e successive modifiche e integrazioni, del pari relative alle procedure speciali per la salvaguardia di Venezia;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del più volte richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° programma delle opere strategiche, che include il «progetto per la salvaguardia della laguna e della città di Venezia: sistema MO.S.E.» per un costo complessivo di 4.131,655 Meuro;

Visto il documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) 2003-2006, che, tra l'altro, evidenzia, all'interno del programma approvato con la citata delibera, gli interventi che — per dimensione, incisività sul territorio e rilevanza su scala internazionale — rappresentano le opere chiave dell'azione avviata dal Governo nel settore infrastrutturale e tra i quali figura il suddetto «progetto per la salvaguardia della laguna e della città di Venezia: sistema MO.S.E.»;

Vista la nota n. 12723/2002/SC del 28 novembre 2002, con la quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso — tra l'altro — la relazione istruttoria sul «progetto di salvaguardia della laguna e della città di Venezia: sistema MO.S.E.», proponendo un primo finanziamento a carico delle risorse della legge n. 166/2002;

Considerato che questo Comitato ha conferito carattere programmatico al quadro finanziario riportato nell'allegato 1 della suddetta delibera n. 121/2001,

riservandosi di procedere successivamente alla ricognizione delle diverse fonti di finanziamento disponibili per ciascun intervento;

Ritenuto di quantificare la quota annua massima di contributo da assegnare all'intervento in questione in relazione alla proposta di finanziamento emersa a seguito dell'istruttoria svolta e tenendo conto del saggio di interesse praticato dalla Cassa depositi e prestiti alla data della presente delibera per le operazioni di mutuo di durata sino a quindici anni;

Udita la relazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti che individua il fabbisogno minimo per le attività da svolgere nel triennio 2002-2004, così come definito in sede di istruttoria;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

Prende atto:

Sotto l'aspetto tecnico:

che, ai sensi della citata legge n. 796/1984 e mediante ricorso ad una concessione in forma unitaria, è stato individuato il Consorzio Venezia Nuova quale concessionario per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 3, lettere *a)*, *c)*, *d)*, *l)* della richiamata legge;

che in data 6 dicembre 2001 il Comitato interministeriale ex art. 4 della citata legge n. 798/1984 — cui è demandato l'indirizzo, il coordinamento e il controllo degli interventi di cui sopra — ha deliberato di dare corso al completamento della progettazione delle opere di regolazione delle maree alle bocche di porto della laguna di Venezia;

che in data 8 novembre 2002 il comitato tecnico di magistratura ha approvato il quadro progettuale aggiornato degli interventi, valutato in 3.440,74 Meuro;

che il progetto definitivo preso in esame nella suddetta relazione istruttoria del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comprende tutte le opere previste nell'ambito del Piano per la salvaguardia di Venezia che devono essere realizzate alle bocche di porto e, in particolare, quelle opere che, attraverso le approvazioni intervenute nel corso degli anni e le richieste di integrazione espresse dagli organi istituzionali di indirizzo e controllo, sono state giudicate essenziali per difendere i centri abitati sia dagli allagamenti più frequenti che da quelli eccezionali;

che le opere di cui al punto precedente consistono in:

quattro barriere mobili da realizzare alle bocche lagunari di Lido (2), Malamocco e Chioggia;

conche di navigazione per assicurare, anche ad opere mobili sollevate, il transito delle navi alla bocca di Malamocco e il transito dei mezzi di sicurezza e delle piccole imbarcazioni attraverso ciascuna bocca lagunare;

opere complementari intese ad aumentare le capacità dissipative nei canali alle bocche di porto.

Sotto l'aspetto finanziario:

che i finanziamenti disponibili al 30 settembre 2002, a carico delle diverse leggi di spesa, per le opere di cui si compone il «Progetto per la salvaguardia della città di Venezia e della sua laguna: sistema MO.S.E.» ammontano a 2.594,247 Meuro, cui sono da aggiungere un contributo assegnato da questo Comitato per 50,096 Meuro e finanziamenti di altri enti per 37,615 Meuro, sì che il totale delle disponibilità è quantificabile in 2.681,958 meuro;

che il quadro complessivo delle ulteriori esigenze finanziarie è come appresso sintetizzabile:

Importi in euro

Attività	Importo da finanziarie
Progettazione esecutiva e costruzione delle opere mobili alle bocche di porto	2.981,04
Progettazione esecutiva e costruzione delle opere complementari (inclusa la conca di navigazione a Malamocco)	459,70
TOTALE	3.440,74

che, a seguito dell'istruttoria svolta, la proposta di finanziamento dell'opera per il triennio 2002-2004, anche in relazione alle previsioni di spesa riportate nella menzionata delibera n. 121/2001, è stata così definitivamente formulata:

Importi in euro

Attività	Importi lordi di finanziamento	Esigenze finanziarie		
		2002	2003	2004
Progettazione esecutiva	10.701.411,65	5.396.846,86	5.304.564,79	0
Progettazione esecutiva	438.766.334,66	43.880.352,29	95.457.629,10	299.428.353,27
TOTALE	449.467.746,31	49.277.199,15	100.762.193,89	299.428.353,27

che il fabbisogno ulteriore per il completamento del finanziamento dell'opera viene ipotizzato a carico dei fondi della citata legge n. 166/2002;

che è opportuno effettuare ulteriori approfondimenti sulla possibilità di forme di finanziamento dell'opera almeno in parte alternative ai finanziamenti pubblici, completando tali verifiche prima della data prevista per l'attivazione delle successive assegnazioni;

Delibera:

1. Al «Progetto per la salvaguardia della laguna di Venezia: sistema MO.S.E.» è assegnato per il triennio 2002-2004 l'importo complessivo di 450 Meuro in termini di volume di investimenti, così articolato in importi arrotondati rispetto alle proposte del Ministero di settore:

Totale	2002	2003	2004
450	50	100	300

L'onere relativo a ciascuna annualità del triennio considerato viene imputato sul limite di impegno quindicennale autorizzato dall'art. 13 della legge n. 166/2002 per la stessa annualità: la quota annua di contributo non potrà comunque superare gli importi di 4,785 Meuro per il limite relativo al 2002, di 9,569 Meuro per il limite relativo al 2003 e di 28,708 Meuro per il limite relativo al 2004.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti darà attuazione alla presente disposizione con le procedure previste dalla norma richiamata.

2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad instaurare un adeguato meccanismo di monitoraggio ed a svolgere gli adempimenti necessari per consentire a questo Comitato di assolvere ai compiti di vigilanza previsti dall'art. 2, comma 2, lettera *d)* del decreto legislativo n. 190/2002.

Roma, 29 novembre 2002

Il Presidente delegato: TREMONTI

Il segretario del CIPE: BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 2003
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 53

03A02928

COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

ORDINANZA 18 febbraio 2003.

Approvazione progetto «esecutivo» dei lavori: «Progetto per l'integrazione di emergenza del lago di Gusana». Affidamento attuazione dell'intervento al Consorzio acquedotto Govossai. (Ordinanza n. 342).

IL SUB-COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409 del 28 giugno 1995;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2001 con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 31 dicembre 2003;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per la protezione civile n. 3196 del 12 aprile 2002, articoli 13 e 14;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3243 del 29 settembre 2002 contenente ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza idrica in Sardegna;

Viste le ordinanze n. 25 del 31 dicembre 1995, n. 42 del 20 maggio 1996, n. 52 del 9 agosto 1996, n. 111 del 17 novembre 1998, n. 128 del 28 dicembre 1998, n. 148 del 16 luglio 1999, n. 152 del 26 luglio 1999, n. 171 dell'11 novembre 1999, n. 255 del 23 ottobre 2001, n. 268 del 24 ottobre 2001, n. 296 del 19 giugno 2002, n. 299 del 27 giugno 2002, n. 304 dell'11 luglio 2002, n. 305 dell'11 luglio 2002, n. 307 del 15 luglio 2002, n. 337 del 31 dicembre 2002 con le quali sono stati individuati gli interventi commissariali per il superamento dell'emergenza idrica in Sardegna;

Atteso che tra le opere previste nel suddetto programma commissariale, ordinanza n. 255/01, sono ricompresi i lavori progetto per l'integrazione di emergenza dal lago di Gusana;

Atteso che con la predetta ordinanza il Consorzio acquedotto Govossai è stato individuato, ai fini della realizzazione dell'opera predetta, quale ente attuatore, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995;

Atteso che l'intervento predetto, è finanziato per l'importo di € 516.456,89 con i fondi a disposizione del Commissario governativo nella contabilità speciale n. 1690/3 presso la sezione di tesoreria provinciale di Cagliari intestata a «Presidente della giunta regionale - Emergenza idrica»;

Atteso che tale suddetto importo sarà messo a disposizione per la realizzazione dell'intervento predetto in una contabilità speciale di tesoreria;

Atteso che con nota commissariale prot. n. 836/E.I. in data 6 agosto 2002, è stato chiesto al Ministero dell'economia e finanze di autorizzare l'amministrazione centrale della Banca d'Italia all'apertura, presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Cagliari, della seguente contabilità speciale, da alimentare con girofondi dalla contabilità speciale n. 1690/3 sopra menzionata;

Atteso che la sopracitata contabilità è stata aperta con il n. 3063, e che titolare della medesima ai fini dell'attuazione della presente ordinanza, è il presidente *pro-tempore* del Consorzio predetto;

Atteso che il Consorzio Acquedotto Govossai ha trasmesso per l'approvazione, con nota prot. n. 712 del 22 maggio 2002, il progetto «esecutivo» dell'intervento «Progetto per l'integrazione di emergenza dal lago di Gusana» per un importo complessivo di € 516.456,90 così articolato:

A. Lavori:

1. Lavori a corpo e a misura a base d'asta	€	208.647,18
2. Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	9.000,00
IMPORTO TOTALE LAVORI	€	217.647,18

B. Somme a disposizione dell'ammistrazione per:

1. Interventi cottimo fiduciario	€	20.658,28
2. Installazione del sistema di correzione dell'acqua a Janna e Ferru utilizzando un dosatore di calce da trasportare dall'impianto di Galtellì	€	16.025,66
3. Fornitura apparecchiature per il telecontrollo	€	134.158,00
4. Per posa in opera in amministrazione diretta del sistema di telecontrollo	€	11.000,00
5. Espropri	€	10.230,00
6. Spese generali 11,43% (A+B1+B2+B3+B4+B5)	€	46.800,00
7. Imprevisti	€	4.004,67
8. I.V.A. al 10%	€	21.764,72
9. I.V.A. al 20% su B1+B2+B3	€	34.168,39
Totale somme a disposizione dell'amministrazione	€	298.809,72
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	€	516.456,90

Atteso che il progetto è stato adottato dal Consorzio acquedotto Govossai con delibera n. 59 in data 17 aprile 2002;

Atteso che l'assessorato regionale dei lavori pubblici con nota prot. n. 31027 del 17 dicembre 2002 ha trasmesso il parere favorevole reso dall'ufficio tecnico istruttore n. 8/SDR all'approvazione del progetto «esecutivo» dell'opera predetta;

Viste le ordinanze del Commissario governativo n. 81 del 12 agosto 1997, n. 154 del 30 luglio 1999, con le quali il direttore dell'Ufficio del Commissario, ai sensi dell'art. 2 dell'ordinanza n. 2409/95, è stato nominato sub-Commissario governativo per gli atti di gestione della contabilità speciale di tesoreria intestata al «Presidente della giunta regionale - Emergenza idrica» e per l'attuazione della programmazione commissariale;

Atteso pertanto che l'emanazione del presente atto rientra tra le funzioni delegate al sub-Commissario governativo con le ordinanze commissariali sopracitate;

Ordina:

Art. 1.

Quadro economico del progetto

1. Sulla base del parere U.T.I. citato in premessa, è approvato il progetto dei lavori «Integrazione di emergenza dal lago di Gusana», per un importo complessivo di € 516.456,89 così articolato:

A. Lavori:

1. Lavori a corpo e a misura a base d'asta	€	208.647,18
2. Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	9.000,00
IMPORTO TOTALE LAVORI	€	217.647,18

B. Somme a disposizione dell'amministrazione per:

1. Interventi cottimo fiduciario	€	20.658,28
2. Installazione del sistema di correzione dell'acqua a Janna e Ferru utilizzando un dosatore di calce da trasportare dall'impianto di Galtellì	€	16.025,66
3. Fornitura apparecchiature per il telecontrollo	€	134.158,00
4. Per posa in opera in amministrazione diretta del sistema di telecontrollo	€	11.000,00
5. Espropri	€	10.230,00
6. Spese generali 11,43% (A+B1+B2+B3+B4+B5)	€	46.800,00
7. Imprevisti	€	4.004,66
8. I.V.A. al 10%	€	21.764,72
9. I.V.A. al 20% su B1+B2+B3	€	34.168,39
Totale somme a disposizione dell'amministrazione	€	298.809,71
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	€	516.456,89

2. I lavori di cui al progetto «esecutivo» approvato con la presente ordinanza sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

3. Ai sensi dell'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, i termini per l'inizio ed il compimento delle espropriazioni e dei lavori dell'intervento sono così fissati a decorrere dalla data del presente provvedimento:

lavori: inizio entro 6 mesi;

espropriazioni: inizio entro 6 mesi;

lavori: compimento entro 12 mesi;

espropriazioni: compimento entro 24 mesi.

4. Essendo le opere dell'intervento ricomprese nel programma del Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna, le stesse, ai sensi dell'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996, sono di assoluta urgenza.

5. I provvedimenti di occupazione d'urgenza e quelli di espropriazione definitiva degli immobili occorrenti per la realizzazione delle opere di cui alla presente ordinanza, sono emessi, su richiesta dell'ente, dal direttore del servizio espropriazione della presidenza della RAS ai sensi, per gli effetti e con le procedure, rispettivamente, di cui alla legge regionale 9 giugno 1989, n. 32, terzo e quarto comma e della legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23, art. 24.

Art. 2.

Affidamento all'ente attuatore e finanziamento

1. Il Consorzio acquedotto Govossai è incaricato, ai sensi e per gli effetti di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, art. 5, comma 1, secondo periodo, di attuare l'intervento «Progetto per l'integrazione di emergenza dal lago di Gusana» secondo il progetto «esecutivo» di cui all'art. 1 provvedendo all'espletamento delle procedure d'appalto.

2. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, il presidente *pro-tempore* del Consorzio acquedotto Govossai, è nominato sub-Commissario governativo delegato all'attuazione dell'intervento sopra citato, nonché, titolare della contabilità speciale di tesoreria in corso di apertura presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato in Cagliari.

3. L'articolazione dell'importo globale dell'intervento pari a € 516.456,89 nelle voci per lavori a base d'asta, per eventuali forniture e somministrazioni, espropriazioni, imprevisti, spese generali ed I.V.A., è definita nel seguente modo:

A. Lavori:

1. Lavori a corpo e a misura a base d'asta	€	208.647,18
2. Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	9.000,00
IMPORTO TOTALE LAVORI	€	217.647,18

B. Somme a disposizione dell'amministrazione per:

1. Interventi cottimo fiduciario	€	20.658,28
2. Installazione del sistema di correzione dell'acqua a Janna e Ferru utilizzando un dosatore di calce da trasportare dall'impianto di Galtellì	€	16.025,66
3. Fornitura apparecchiature per il telecontrollo	€	134.158,00
4. Per posa in opera in amministrazione diretta del sistema di telecontrollo	€	11.000,00
5. Espropri	€	10.230,00
6. Spese generali 11,43% (A+B1+B2+B3+B4+B5)	€	46.800,00
7. Imprevisti	€	4.004,66
8. I.V.A. al 10%	€	21.764,71
9. I.V.A. al 20% su B1+B2+B3	€	34.168,39
Totale somme a disposizione dell'amministrazione	€	298.809,71
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	€	516.456,89

4. Per l'esecuzione dell'opera predetta, in dipendenza della presente ordinanza, con successivo atto di determinazione, verrà messa a disposizione ed impegnata nella contabilità speciale di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409/1995, attivata presso la tesoreria provinciale dello Stato in Cagliari, con il n. 1690/3, ed intestata a «Presidente della regione della Sardegna - Emergenza idrica» la somma di € 516.456,89.

5. L'importo verrà corrisposto, con le modalità di seguito indicate, per la realizzazione delle opere nella configurazione risultante dagli elaborati progettuali approvati, e per il sostenimento di ogni onere finanziario, conseguente o connesso alla realizzazione delle opere stesse ed agli adempimenti previsti dal presente atto.

6. Le prestazioni svolte dal Consorzio acquedotto Govossai in esecuzione del presente affidamento, comprese la progettazione delle opere, la direzione lavori, la contabilizzazione, gli oneri per l'attività dell'ingegnere capo, i collaudi e le spese generali in genere, saranno compensate con il riconoscimento di una percentuale forfettaria da calcolare sull'importo dei lavori, delle somministrazioni e delle espropriazioni, secondo i parametri fissati dal decreto del presidente della regione 19 settembre 1986, n. 97, in attuazione alla legge regionale n. 44/1986, art. 24, incrementata, ai sensi dell'art. 26, secondo comma della legge regionale n. 37 del 21 dicembre 1996, dell'importo delle eventuali somme da erogare per I.V.A. nella misura dovuta per legge.

7. Qualora a seguito dell'espletamento delle procedure di gara per l'aggiudicazione dei lavori, vengano realizzate economie sull'importo previsto per i lavori a base d'asta, le stesse sono automaticamente decurtate dalla voce del relativo quadro economico sopra indicato e, proporzionalmente dalla voce I.V.A. sui lavori.

8. Tali economie saranno oggetto di riprogrammazione da parte del Commissario governativo.

9. Qualora alla chiusura dell'affidamento, dovesse risultare dalla certificazione finale delle spese una somma inferiore a quella oggetto del presente affidamento, quale definitivizzatasi anche in misura inferiore, a seguito della variazione automatica dei quadri economici di cui ai precedenti due commi, l'ammontare differenziale costituirà elemento di detrazione nella determinazione della chiusura dei conti con il Commissario.

10. Resta a carico del Consorzio acquedotto Govossai ogni e qualsiasi onere economico e/o richiesta risarcitoria che possa essere vittoriosamente avanzata al Consorzio acquedotto Govossai stesso a qualunque titolo connesso alla realizzazione delle opere oggetto di affidamento e per la quale non sia riconoscibile il legittimo contributo finanziario dell'affidante e secondo suo insindacabile giudizio, comunque nei limiti delle somme disponibili al momento della certificazione finale delle spese.

11. Resta ugualmente a carico del Consorzio acquedotto Govossai ogni maggiore onere comunque determinato dalle varianti di cui all'art. 25, comma 1, lettera *d)* della legge n. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni.

12. Si conviene espressamente che ogni eventuale eccedenza di spesa rispetto al quadro economico, di cui al presente affidamento, per qualsiasi motivo determinata resterà a carico del Consorzio acquedotto Govossai che vi farà fronte con mezzi finanziari reperiti a sua cura ed onere.

13. L'importo netto di € 516.456,89 verrà messo a disposizione del Consorzio acquedotto Govossai sulla contabilità speciale di tesoreria n. 3063 aperta presso la tesoreria provinciale dello Stato - Sezione di Cagliari, con giroconti dalla contabilità speciale n. 1690/3, con atto di determinazione del sub-Commissario delegato per la contabilità speciale, nel seguente modo:

€ 129.114,22 (25%) con atto di determinazione commissariale successivo all'emanazione della presente ordinanza;

€ 154.937,07 (30%) con atto di determinazione commissariale per spese sostenute nella misura di € 103.291,38 corrispondente al 20% dell'importo previsto;

€ 154.937,07 (30%) con atto di determinazione commissariale per spese sostenute nella misura di € 258.228,45 corrispondente al 50% delle spese previste;

€ 77.468,53 (15%) con atto di determinazione commissariale per spese sostenute nella misura di € 413.165,51 corrispondente all'80% dell'importo previsto.

11. Gli importi delle spese sostenute saranno certificate da apposite dichiarazioni sottoscritte dal presidente del Consorzio acquedotto Govossai, corredate da idonea documentazione.

12. Le somme a disposizione del Consorzio acquedotto Govossai sulla predetta contabilità speciale n. 3063, per la realizzazione delle opere di cui alla presente ordinanza, sono utilizzate con atti a firma del titolare della contabilità stessa, il presidente del Consorzio acquedotto Govossai, in conformità alle prescrizioni della presente ordinanza e con le modalità vigenti in materia di contabilità generale dello Stato.

13. Il Consorzio acquedotto Govossai, con atti a firma del suo presidente *pro-tempore*, nella sua qualità di sub-Commissario delegato per l'attuazione dell'intervento di cui alla presente ordinanza, e, per l'effetto, titolare della contabilità speciale in fase di apertura, presenterà alla ragioneria provinciale dello Stato in Cagliari per il tramite della ragioneria generale della regione autonoma della Sardegna, sotto la propria responsabilità, la rendicontazione semestrale della spesa con le modalità previste dalla vigente legislazione in materia di contabilità generale dello Stato, dandone contemporaneamente comunicazione al Commissario.

Art. 3.

Prescrizioni attuative dell'affidamento

1. Il Consorzio acquedotto Govossai realizzerà l'intervento alle condizioni indicate nei seguenti commi.

2. In relazione alle finalità emergenziali e di massima urgenza dell'intervento è fatto obbligo al Consorzio di avviare con immediatezza le procedure per la realizzazione dell'intervento.

3. Tutti gli atti posti in essere dal Consorzio acquedotto Govossai per l'esecuzione del presente affidamento saranno soggetti al controllo degli organismi che per legge o per statuto sono preposti al controllo sugli atti del «Consorzio» stesso.

4. Prima di procedere alla pubblicazione del bando per l'appalto dei lavori, il Consorzio acquedotto Govossai dovrà assicurarsi che non sussistano impedimenti di sorta alla loro esecuzione come risultante degli elaborati del progetto «definitivo» approvato con la presente ordinanza anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità.

5. Il Consorzio acquedotto Govossai salve le deroghe autorizzate con ordinanze commissariali dovrà, altresì, appaltare i lavori a base d'asta con i procedimenti e le modalità previsti dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici.

6. Il Consorzio è tenuto a presentare con cadenza mensile le schede di monitoraggio sull'attuazione delle opere.

7. L'ingegnere capo ed il direttore dei lavori sono nominati direttamente dal Consorzio, nella sola ipotesi in cui le relative funzioni vengano espletate da funzionari del Consorzio medesimo.

8. In caso diverso, l'ingegnere capo ed il direttore dei lavori sono nominati su designazione del Commissario.

9. La manutenzione e gestione delle opere, ad avvenuta realizzazione, resta a carico del Consorzio.

10. Le opere attuate dal Consorzio saranno iscritte al demanio regionale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 18 della legge regionale 30 maggio 1989, n. 18 (Legge finanziaria regionale 1989).

11. In relazione alle finalità emergenziali dell'intervento, è fatto obbligo al Consorzio di avviare con immediatezza le procedure di gara.

12. Saranno preventivamente approvate con ordinanza del Commissario, le eventuali varianti in corso d'opera non in contrasto con norme di legge.

13. Il Commissario si riserva il diritto di esercitare in ogni tempo, con le modalità che riterrà più opportune, verifiche, accertamenti e controlli sull'avanzamento e sulla qualità esecutiva e di adempimento dell'oggetto dell'affidamento, fermo restando che il titolare esclusivo di tutti i rapporti, competenze e decisioni, comunque connesse alla realizzazione dell'opera secondo i progetti approvati dal Commissario, è il «Consorzio», il quale, pertanto, è da considerare unico responsabile sotto il profilo civile, amministrativo, contabile e penale rispetto all'espletamento degli atti e procedure tutte da esso posti in essere per la realizzazione delle opere medesime.

14. Resta inteso pertanto che il Commissario rimane espressamente estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione delle opere (lavori, eventuali forniture, danni, ecc.) e che le verifiche, gli accertamenti ed i controlli di cui al presente articolo, che potranno essere effettuati, riguardo esclusivamente i rapporti che intercorrono con il Consorzio e che sono regolati dal presente atto di affidamento.

Art. 4.

Collaudo dei lavori

1. Il collaudo tecnico ed amministrativo delle opere e di quant'altro occorra, oggetto del presente affidamento, verrà effettuato, ai sensi delle vigenti disposizioni, dal collaudatore unico e/o dalla commissione di collaudatori, nominati dal Consorzio su designazione del Commissario.

2. Tutte le spese e gli oneri inerenti al collaudo delle opere, ivi compresi quelli afferenti l'eventuale collaudo statico, sono a carico del Consorzio.

3. La designazione del collaudatore e/o della commissione di collaudatori, verrà effettuata e comunicata con immediatezza dal Commissario al consorzio che provvederà agli adempimenti conseguenti.

4. All'occorrenza, il collaudatore e/o la commissione di collaudatori sottoporranno le opere, e quant'altro occorra, a visite ed accertamenti anche in corso d'opera.

5. Le opere saranno comunque sottoposte a collaudo e certificazione definitiva entro i termini contrattuali, a partire dalla data di ultimazione dei lavori, e il Consorzio è tenuto a comunicare tempestivamente al Commissario l'inizio delle operazioni.

6. Intervenuta l'approvazione degli atti di collaudo, il Consorzio acquedotto Govossai ne darà comunicazione al Commissario, certificando sotto la sua esclusiva responsabilità che l'oggetto dell'affidamento è ultimato e collaudato in ogni sua parte e trasmettendo la documentazione relativa al collaudo stesso accompagnata dall'atto di approvazione.

Art. 5.

Rapporti

1. Per l'attuazione dell'intervento di cui alla presente ordinanza, il Consorzio acquedotto Govossai agirà in nome e per conto proprio, atteso che, in virtù della presente ordinanza medesima, spetta ad esso ogni potere in relazione a tutta l'attività da compiere per la realizzazione delle opere.

2. Il Consorzio acquedotto Govossai è pertanto responsabile di qualsiasi danno che i terzi subiscano in dipendenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, e non potrà quindi pretendere di rivalersi nei confronti del Commissario.

3. Il presente atto di affidamento ha efficacia sino all'adozione dell'atto commissariale di chiusura del rapporto di affidamento di cui al successivo comma 10 del presente articolo, salvo revoca per i motivi di cui al successivo comma.

4. Al Commissario è riservato il potere di revocare l'affidamento nel caso in cui il Consorzio acquedotto Govossai incorra in violazioni o negligenze, tanto in ordine alle condizioni della presente ordinanza quanto a norme di legge o regolamenti, a disposizione amministrative ed alle regole di buona amministrazione.

5. Lo stesso potere di revoca, il Commissario eserciterà ove il Consorzio acquedotto Govossai, per imperizia o altro suo comportamento, comprometta la tempestiva esecuzione e la buona riuscita dell'intervento in relazione alle esigenze di superamento dello stato emergenziale in atto.

6. Nel caso di revoca si farà luogo, in contraddittorio, all'accertamento dei lavori e delle forniture e delle altre attività eseguite e utilizzabili e resteranno attribuite al Consorzio acquedotto Govossai le somme legittimamente erogate, o al cui pagamento il Consorzio medesimo sia legittimamente tenuto, con riguardo ai lavori e forniture, salvo il risarcimento danni di cui al comma successivo del presente articolo.

7. Il Commissario si riserva il diritto di chiedere il risarcimento dei danni che dovessero derivargli da quegli stessi comportameriti del Consorzio acquedotto Govossai che determinassero la revoca dell'atto di affidamento.

8. In conseguenza il Consorzio acquedotto Govossai si impegna ad inserire nei contratti che andrà a stipulare con i terzi esplicita clausola che consenta l'eventuale subentro di altro «ente» o «amministrazione» nei contratti stessi.

9. Ricevuti gli atti del collaudo finale e la conseguente dichiarazione del Consorzio acquedotto Govossai di compiuto espletamento dell'oggetto dell'affidamento, nonché i provvedimenti degli organi di controllo preposti e concluse le procedure espropria-

tive, il Commissario, provvederà alla omologazione degli atti di contabilità finale e collaudo delle opere ed alla chiusura del rapporto di affidamento.

Art. 6.

Controversie

1. Le eventuali controversie che insorgessero tra il Commissario e il Consorzio acquedotto Govossai, dovranno essere sottoposte ad un previo tentativo di risoluzione amministrativa.

2. A tal uopo il Consorzio acquedotto Govossai, qualora abbia interessi da far valere, notificherà motivata domanda al Commissario, il quale provvederà su di essa nel termine di novanta giorni dalla notifica ricevuta.

3. Il Consorzio acquedotto Govossai non potrà, di conseguenza, adire l'autorità giudiziaria prima che il Commissario abbia emesso la decisione amministrativa o prima che sia decorso inutilmente il termine per provvedervi.

Art. 7.

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente atto di affidamento, si richiamano tutte le leggi generali che regolano l'esecuzione delle opere pubbliche e le norme del codice civile in quanto applicabili.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 18 febbraio 2003

Il sub-Commissario governativo: DURANTI

03A02758

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 7 marzo 2003

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1039
Yen giapponese	128,68
Corona danese	7,4256
Lira Sterlina	0,68670
Corona svedese	9,2395
Franco svizzero	1,4653
Corona islandese	84,58
Corona norvegese	7,8830
Lev bulgaro	1,9519
Lira cipriota	0,58156
Corona ceca	31,852
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	245,24
Litas lituano	3,4533
Lat lettone	0,6311
Lira maltese	0,4247
Zloty polacco	4,3153
Leu romeno	36087
Tallero sloveno	231,8525
Corona slovacca	41,805
Lira turca	1780000
Dollaro australiano	1,7898
Dollaro canadese	1,6170
Dollaro di Hong Kong	8,6090
Dollaro neozelandese	1,9498
Dollaro di Singapore	1,9136
Won sudcoreano	1345,43
Rand sudafricano	8,8037

Cambi del giorno 10 marzo 2003

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1042
Yen giapponese	128,71
Corona danese	7,4261
Lira Sterlina	0,69050
Corona svedese	9,2517
Franco svizzero	1,4686
Corona islandese	84,79
Corona norvegese	7,9340
Lev bulgaro	1,9507
Lira cipriota	0,58140
Corona ceca	31,773
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	245,40
Litas lituano	3,4535
Lat lettone	0,6315
Lira maltese	0,4251
Zloty polacco	4,3633
Leu romeno	36084
Tallero sloveno	231,8825
Corona slovacca	41,815
Lira turca	1777000
Dollaro australiano	1,7948
Dollaro canadese	1,6161
Dollaro di Hong Kong	8,6114
Dollaro neozelandese	1,9642
Dollaro di Singapore	1,9155
Won sudcoreano	1367,77
Rand sudafricano	8,7537

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

03A03042-03A03043

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Brexidol»

Estratto decreto n. 33 del 10 febbraio 2003

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: BREXIDOL, nelle forme e confezioni:

«20 mg compresse» 6 compresse;

«20 mg compresse» 10 compresse;

«20 mg compresse» 20 compresse;

«20 mg compresse» 30 compresse;

«20 mg compresse effervescenti» 10 compresse effervescenti;

«20 mg compresse effervescenti» 6 compresse effervescenti;

«20 mg compresse effervescenti» 20 compresse effervescenti;

«20 mg compresse effervescenti» 30 compresse effervescenti;

«20 mg granulato per soluzione orale» 20 bustine;

«20 mg supposte» 10 supposte,

alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Chiesi Farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Parma, via Palermo, 26/A, c.a.p. 43100, Italia, codice fiscale n. 01513360345.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «20 mg compresse» 6 compresse;

A.I.C. n. 035257017 (in base 10), 11MYPT (in base 32);

classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Forma farmaceutica: compressa.

Validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Chiesi Farmaceutici S.p.a. stabilimento sito in Parma (Italia), via S. Leonardo n. 96 (produzione, confezionamento e controllo).

Composizione: 1 compressa contiene:

principio attivo: piroxicam-beta-ciclodestrina 191,2 mg (pari a piroxicam 20 mg).

Eccipienti: lattosio; crospovidone; sodiocarbossimetilamido; silice colloidale anidra; amido modificato; magnesio stearato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

confezione: «20 mg compresse» 10 compresse;

A.I.C. n. 035257029 (in base 10), 11MYQ5 (in base 32);

classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Forma farmaceutica: compressa.

Validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Chiesi Farmaceutici S.p.a. stabilimento sito in Parma (Italia), via S. Leonardo n. 96 (produzione, confezionamento e controllo).

Composizione: 1 compressa contiene:

principio attivo: piroxicam-beta-ciclodestrina 191,2 mg (pari a piroxicam 20 mg).

Eccipienti: lattosio; crospovidone; sodiocarbossimetilamido; silice colloidale anidra; amido modificato; magnesio stearato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

confezione: «20 mg compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. 035257031 (in base 10), 11MYQ7 (in base 32);

classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Forma farmaceutica: compressa.

Validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Chiesi Farmaceutici S.p.a. stabilimento sito in Parma (Italia), via S. Leonardo n. 96 (produzione, confezionamento e controllo).

Composizione: 1 compressa contiene:

principio attivo: piroxicam-beta-ciclodestrina 191,2 mg (pari a piroxicam 20 mg).

Eccipienti: lattosio; crospovidone; sodiocarbossimetilamido; silice colloidale anidra; amido modificato; magnesio stearato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

confezione: «20 mg compresse» 30 compresse;

A.I.C. n. 035257043 (in base 10), 11MYQM (in base 32);

classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Forma farmaceutica: compressa.

Validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Chiesi Farmaceutici S.p.a. stabilimento sito in Parma (Italia), via S. Leonardo n. 96 (produzione, confezionamento e controllo).

Composizione: 1 compressa contiene:

principio attivo: piroxicam-beta-ciclodestrina 191,2 mg (pari a piroxicam 20 mg).

Eccipienti: lattosio; crospovidone; sodiocarbossimetilamido; silice colloidale anidra; amido modificato; magnesio stearato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

confezione: «20 mg compresse effervescenti» 10 compresse;

A.I.C. n. 035257056 (in base 10), 11MYR0 (in base 32);

classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Forma farmaceutica: compressa effervescente.

Validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Chiesi Farmaceutici S.p.a. stabilimento sito in Parma (Italia), via S. Leonardo n. 96 (produzione, sfuso e controllo); Lamp S. Prospero S.p.a. stabilimento sito in S. Prospero S/Secchia - Modena (Italia), via della Pace n. 25/A (confezionamento); S.I.I.T. S.r.l. stabilimento sito in Trezzano S/Naviglio - Milano (Italia), via Ariosto n. 50/60 (confezionamento).

Composizione: 1 compressa effervescente contiene:

principio attivo: piroxicam-beta-ciclodestrina 191,2 mg (pari a piroxicam 20 mg).

Eccipienti: lattosio monoidrato; glicina sodio carbonato; acido fumarico; aspartame; polietilenglicole 6000; aroma di limone (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

confezione: «20 mg compresse effervescenti» 6 compresse;

A.I.C. n. 035257068 (in base 10), 11MYRD (in base 32);

classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Forma farmaceutica: compressa effervescente.

Validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Chiesi Farmaceutici S.p.a. stabilimento sito in Parma (Italia), via S. Leonardo n. 96 (produzione, sfuso e controllo); Lamp S. Prospero S.p.a. stabilimento sito in S. Prospero S/Secchia - Modena (Italia), via della Pace n. 25/A (confezionamento); S.I.I.T. S.r.l. stabilimento sito in Trezzano S/Naviglio - Milano (Italia), via Ariosto n. 50/60 (confezionamento).

Composizione: 1 compressa effervescente contiene:

principio attivo: piroxicam-beta-ciclodestrina 191,2 mg (pari a piroxicam 20 mg);

Eccipienti: lattosio monoidrato; glicina sodio carbonato; acido fumarico; aspartame; polietilenglicole 6000; aroma di limone (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

confezione: «20 mg compresse effervescenti» 20 compresse;

A.I.C. n. 035257070 (in base 10), 11MYRG (in base 32);

classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Forma farmaceutica: compressa effervescente.

Validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Chiesi Farmaceutici S.p.a. stabilimento sito in Parma (Italia), via S. Leonardo n. 96 (produzione, sfuso e controllo); Lamp S. Prospero S.p.a. stabilimento sito in S. Prospero S/Secchia - Modena (Italia), via della Pace n. 25/A (confezionamento); S.I.I.T. S.r.l. stabilimento sito in Trezzano S/Naviglio - Milano (Italia), via Ariosto n. 50/60 (confezionamento).

Composizione: 1 compressa effervescente contiene:

principio attivo: piroxicam-beta-ciclodestrina 191,2 mg (pari a piroxicam 20 mg).

Eccipienti: lattosio monoidrato; glicina sodio carbonato; acido fumarico; aspartame; polietilenglicole 6000; aroma di limone (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

confezione: «20 mg compresse effervescenti» 30 compresse;

A.I.C.: n. 035257082 (in bose 10), 11MYRU (in base 32);

classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Forma farmaceutica: compressa effervescente.

Validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Chiesi Farmaceutici S.p.a. stabilimento sito in Parma (Italia), via S. Leonardo n. 96 (produzione, sfuso e controllo); Lamp S. Prospero S.p.a. stabilimento sito in S. Prospero S/Secchia - Modena (Italia), via della Pace n. 25/A (confezionamento); S.I.I.T. S.r.l. stabilimento sito in Trezzano S/Naviglio - Milano (Italia), via Ariosto n. 50/60 (confezionamento).

Composizione: 1 compressa effervescente contiene:

principio attivo: piroxicam-beta-ciclodestrina 191,2 mg (pari a piroxicam 20 mg).

Eccipienti: lattosio monoidrato; glicina sodio carbonato; acido fumarico; aspartame; polietilenglicole 6000; aroma di limone (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

confezione: «20 mg granulato per soluzione orale» 20 bustine;

A.I.C. n. 035257094 (in base 10), 11MYS6 (in base 32);

classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Forma farmaceutica: granulato per soluzione orale.

Validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Chiesi Farmaceutici S.p.a. stabilimento sito in Parma (Italia), via S. Leonardo n. 96 (produzione e controllo); Lamp S. Prospero S.p.a. stabilimento sito in S. Prospero S/Secchia - Modena (Italia), via della Pace n. 25/A (ripartizione in buste e confezionamento).

Composizione: 1 bustina contiene:

principio attivo: piroxicam-beta-ciclodestrina 191,2 mg (pari a piroxicam 20 mg).

Eccipienti: sorbitolo; aroma di agrumi; aspartame; silice colloidale anidra (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

confezione: «20 mg supposte» 10 supposte;

A.I.C. n. 035257106 (in base 10), 11MYSL (in base 32);

classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Forma farmaceutica: supposta.

Validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Montefarco S.p.a. stabilimento sito in Pero - Milano (Italia), via G. Galilei n. 7 (produzione, confezionamento e controllo); Lamp S. Prospero S.p.a. stabilimento sito in S. Prospero S/Secchia - Modena (Italia), via della Pace n. 25/A (produzione confezionamento e controllo).

Composizione: 1 supposta contiene:

principio attivo: piroxicam-beta-ciclodestrina 191,2 mg (pari a piroxicam 20 mg).

Eccipienti: silice colloidale anidra; gliceridi semisintetici solidi (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento del dolore e dell'infiammazione nelle affezioni reumatiche (artrite reumatoide, osteoartrite) e muscolo-scheletriche (tendiniti, borsiti, dolore post-traumatico); dolore post-operatorio, dismenorrea primaria.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A02606

Autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Alprazolam FG»

Estratto decreto A.I.C. n. 34 del 10 febbraio 2003

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: ALPRAZOLAM FG, nelle forme e confezioni:

«0,25 mg compresse» 20 compresse;

«0,50 mg compresse» 20 compresse;

«1 mg compresse» 20 compresse;

«0,75 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 20 ml.

Titolare A.I.C.: FG S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Episcopia - Potenza, via San Rocco, 6, c.a.p. 85033, Italia, codice fiscale n. 01444240764.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «0,25 mg compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. 035415013 (in base 10), 11SSZ5 (in base 32);

classe: «C»;

forma farmaceutica: compressa.

Validità prodotto integro: 60 mesi dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore e controllore finale:

Doppel Farmaceutici S.r.l. stabilimento sito in Piacenza, Stradone Farnese, 118 (produzione, confezionamento e controlli).

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: Alprazolam 0,25 mg.

Eccipienti: docusato sodico 0,6375 mg; lattosio 96 mg; silice colloidale 0,5 mg; amido di mais 6 mg; stearato di magnesio 0,75 mg.

Confezione: «0,50 mg compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. 035415025 (in base 10), 11SSZK (in base 32);

classe: «C»;

forma farmaceutica: compressa.

Validità prodotto integro: 60 mesi dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore e controllore finale:

Doppel Farmaceutici S.r.l. stabilimento sito in Piacenza, Stradone Farnese, 118 (produzione, confezionamento e controlli).

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: Alprazolam 0,5 mg.

Eccipienti: Docusato sodico 0,6375 mg; lattosio 96 mg; silice colloidale 0,5 mg; amido di mais 6 mg; stearato di magnesio 0,75 mg; sunset yellow 0,15 mg.

Confezione: «1 mg compresse» 20 cpr;

A.I.C. n. 035415037 (in base 10), 11SSZX (in base 32);

classe: «C»;

forma farmaceutica: compressa.

Validità prodotto integro: 60 mesi dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore e controllore finale:

Doppel Farmaceutici S.r.l. stabilimento sito in Piacenza, Stradone Farnese, 118 (produzione, confezionamento e controlli).

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: Alprazolam 1 mg.

Eccipienti: docusato sodico 0,6375 mg; lattosio 96 mg; silice colloidale 0,5 mg; amido di mais 6 mg; stearato di magnesio 0,75 mg; indigotina 0,06 mg.

Confezione: «0.75 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 20 ml;

A.I.C. n. 035415049 (in base 10), 11ST09 (in base 32);

classe: «C»

forma farmaceutica: gocce orali, soluzione.

Validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore e controllore finale:

Doppel Farmaceutici S.r.l. stabilimento sito in Piacenza, Stradone Farnese, 118 (produzione, confezionamento e controlli).

Composizione: 1 ml di soluzione contiene:

principio attivo: Alprazolam 0,75 mg.

Eccipienti: glicole propilenico 70 g; saccarina sodica 0,75 g; aroma amarena 7,5 g; acqua depurata quanto basta a 100 ml; alcool etilico 13 g.

Indicazioni terapeutiche:

l'alprazolam è indicato nel trattamento dei disturbi di ansia. L'alprazolam è anche efficace nel trattamento dell'ansia associata a depressione e nel trattamento del disturbo da attacchi di panico con o senza evitamento fobico. È anche indicato per bloccare o attenuare gli attacchi di panico e le fobie nei pazienti affetti da agorafobia con attacchi di panico.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A02603

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Terfenadina Ravizza».

Estratto decreto n. 331 del 15 luglio 2002

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Ravizza farmaceutici S.p.a., con sede in via Europa, 35 - Muggiò (Milano), con codice fiscale n. 08501270154.

Medicinale: TERFENADINA RAVIZZA.

Confezione: A.I.C. n. 033023019 - «60 mg compresse» 30 compresse (sospesa).

è ora trasferita alla società: LPB Istituto farmaceutico S.p.a., con sede in Strada Statale 233 (Varesina) km 20,5 - Origgio (Varese), con codice fiscale n. 00738480151.

Con variazione della denominazione in: TREFENADINA LPB.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A02926

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Erremesa»

Estratto decreto n. 31 del 10 febbraio 2003

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale ERREMESA nelle forme e confezioni:

«2 g/50 ml sospensione rettale» 7 contenitori monodose 50 ml - A.I.C. n. 034295030;

«4 g/100 ml sospensione rettale» 7 contenitori monodose 100 ml - A.I.C. n. 034295042;

«500 mg supposte» 20 supposte - A.I.C. n. 034295055,

rilasciata alla società Nopha S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Alessandro Manzoni n. 44 - Milano, codice fiscale n. 12042360151, viene sostituita con l'autorizzazione all'immissione in commercio di nuove confezioni del medicinale NEOASA con attribuzione di nuovi codici A.I.C., fermo restando classificazione e prezzo:

A.I.C. n. 034218091 - «2 g/50 ml sospensione rettale» 7 contenitori monodose 50 ml (base 32 10N83C);

A.I.C. n. 034218103 - «4 g/100 ml sospensione rettale» 7 contenitori monodose 100 ml (base 32 10N83R);

A.I.C. n. 034218115 - «500 mg supposte» 20 supposte (base 32 10N843).

I lotti del medicinale «Erremesa» (A.I.C. n. 034295030-042-055) prodotti anteriormente al presente decreto non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A02754

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Algolisina»

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 59 del 10 febbraio 2003

Specialità medicinale ALGOLISINA: «50 g» unguento in tubo - A.I.C. n. 023753041/.

Società Polifarma S.p.a. - via Tor Sapienza, 138 - 00155 Roma.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Algolisina», «50 g» unguento in tubo - A.I.C. n. 023753041, prodotti anteriormente all'11 aprile 2001, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 41 del 15 febbraio 2001, possono essere dispensati per ulteriori centottanta giorni a partire dal 31 marzo 2003.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A02691

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Claversal»

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 60 del 10 febbraio 2003

Specialità medicinale CLAVERSAL:

«500 mg compresse rivestite» 50 compresse - A.I.C. n. 027308016/;

«2 g soluzione rettale» 7 contenitori monodose 30 ml - A.I.C. n. 027308042/;

«4 g soluzione rettale» 7 contenitori monodose 60 ml - A.I.C. n. 027308055/;

«500 mg supposte» 20 supposte - A.I.C. n. 027308067/.

Società GlaxoSmithKline S.p.a. - via A. Fleming n. 2 - 37100 Verona.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Claversal», «500 mg compresse rivestite» 50 compresse - A.I.C. n. 027308016, «Claversal», «2 g soluzione rettale» 7 contenitori monodose 30 ml - A.I.C. n. 027308042, «Claversal» «4 g soluzione rettale» 7 contenitori monodose 60 ml - A.I.C. n. 027308055, «Claversal», «500 mg supposte» 20 supposte - A.I.C. n. 027308067, prodotti anteriormente al 27 marzo 2002 data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 14 del 28 gennaio 2002, possono essere dispensati per ulteriori centottanta giorni a partire dal 22 marzo 2003.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A02692

Rettifica al decreto NCR n. 539 del 12 novembre 2002 relativo alla specialità medicinale «Glipressina»

Estratto provvedimento di variazione A.I.C. n. 63 del 18 febbraio 2003

Medicinale: GLIPRESSINA.

Titolare A.I.C.: Ferring S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Senigallia 18/2 - c.a.p. 20161 Italia, codice fiscale n. 07676940153.

Confezione 1 mg/1 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile 5 flaconcini + 5 fiale solvente 1 ml - A.I.C. n. 026346027.

Con riferimento al decreto NCR n. 539 del 12 novembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 295 del 17 dicembre 2002, vista la documentazione agli atti di questo ufficio, si ritiene opportuno rettificare la descrizione della confezione sopra indicata:

da: 1 mg/1 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile 5 flaconcini + 5 fiale solvente 1 ml;

a: 1 mg/5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile 5 flaconcini + 5 fiale solvente 5 ml.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento di variazione A.I.C. n. 83 del 20 febbraio 2003

Medicinale: GLIPRESSINA.

Titolare A.I.C.: Ferring S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Senigallia n. 18/2 - c.a.p. 20161 Italia, codice fiscale n. 07676940153.

Confezione 1 mg/1 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile 5 flaconcini + 5 fiale solvente 1 ml - A.I.C. n. 026346027.

Il decreto NCR n. 539 del 12 novembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 295 del 17 dicembre 2002, è rettificato al paragrafo relativo alle «Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993» per la confezione sopra indicata:

da: classe «A» € 322,23 - prezzo calcolato ai sensi del decreto del Ministero della sanità 17 luglio 1998;

a: classe «A per uso ospedaliero H» € 322,23 - prezzo calcolato ai sensi del decreto del Ministero della sanità 17 luglio 1998.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A02755 - 03A02756

Revoca su rinuncia dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano

Con il decreto n. 800.5/R.M.771/D31 del 19 febbraio 2003 sono state revocate, su rinuncia, le autorizzazioni all'immissione in commercio delle sotto elencate specialità medicinali, nelle confezioni indicate:

UMAN VZIG ENDOVENA:

flac. liof. 250 U.I. + solv. 5 ml - A.I.C. n. 027140 019;

flac. liof. 1000 U.I. + solv. 20 ml - A.I.C. n. 027140 021;

flac. liof. 2500 U.I. + solv. 50 ml - A.I.C. n. 027140 033;

UMAN VZIG:

«250 U.I./5 ml soluzione iniettabile» flaconcino 5 ml - A.I.C. n. 026364 012;

«100 U.I./2 ml soluzione iniettabile» flaconcino 2 ml - A.I.C. n. 026364 024;

PARTOGAMMA:

«200 mcg polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino polvere 10 ml + 1 fiala solvente 2 ml - A.I.C. n. 022489 013;

«300 mcg polveri e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino polvere 10 ml + 1 fiala solvente 2 ml - A.I.C. n. 022489 037.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Kedrion S.p.a. titolare delle autorizzazioni.

03A02605

Sospensioni e soluzioni acquose per uso inalatorio (Delibera CUF 8/9 ottobre 2002)

Si comunica a tutte le aziende produttrici interessate che nella seduta dell'8 e 9 ottobre 2002, la Commissione unica del farmaco ha fatto propria la decisionc dell'FDA secondo cui le sospensioni e le soluzioni acquose per uso inalatorio devono essere sterili, stabilendo che tutte le aziende produttrici si adeguino alla procedura di fabbricazione in sterilità, evitando la successiva aggiunta di sterilizzante.

Per quanto attiene ai medicinali autorizzati o già in commercio, la CUF ha disposto che le aziende produttrici dovranno adeguarsi entro un tempo massimo di due anni.

Tanto si comunica restando a disposizione per eventuali chiarimenti.

03A02604

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «CO.BI.MO. II a r.l.», in S. Martino in Pensilis

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001, tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive, si informa che è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «CO.BI.MO. II a r.l.» posizione n. 1130253259, con sede in S. Martino in P., costituita per rogito dott. Giuseppe Cariello in data 24 giugno 1988, repertorio n. 23815, che dagli accertamenti effettuati è risultato che trovasi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, scioglimento per atto d'autorità senza nomina del commissario liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

03A02565

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «C.R.A.S. Centro regionale di assistenza sociale a r.l.», in Riccia.

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001, tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive, si informa che è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «C.R.A.S. Centro regionale di assistenza sociale a r.l.», posizione n. 863/208615, con sede in Riccia, costituita per rogito dott. Silvestro Delli Venneri in data 13 novembre 1984, repertorio n. 100642, che dagli accertamenti effettuati è risultato che trovasi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, scioglimento per atto d'autorità senza nomina del commissario liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

03A02566

Approvazione di modifiche statutarie della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali.

Con decreto interministeriale in data 27 gennaio 2003, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, è stata approvata un'integrazione all'art. 29 dello statuto

03A02567

Rivalutazione per l'anno 2003 della misura degli assegni e dei requisiti economici, ai sensi degli articoli 65, comma 4 (assegno per il nucleo familiare numeroso), e 66, comma 4 (assegno di maternità), della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche e integrazioni.

L'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato con le esclusioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 81, da applicarsi per l'anno 2003 ai sensi degli articoli 65, comma 4 (assegno al nucleo familiare numeroso) e 66, comma 4, (assegno di maternità), della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche e integrazioni, è pari al 2,4 per cento. (Comunicato ufficiale dell'ISTAT del 14 gennaio 2003).

Pertanto:

a) l'assegno mensile per il nucleo familiare ai sensi dell'art. 65, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche e integrazioni, da corrispondere agli aventi diritto per l'anno 2003, se spettante nella misura intera, è pari ad € 113,23; per le domande relative al medesimo anno, il valore dell'indicatore della situazione economica, con riferimento a nuclei familiari composti da cinque componenti, è pari ad € 20.382,05.

b) l'assegno mensile di maternità ai sensi dell'art. 66, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche e integrazioni, da corrispondere agli aventi diritto per l'anno 2003, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento, se spettante nella misura intera, è pari ad € 271,56; per le domande relative al medesimo anno, il valore dell'indicatore della situazione economica, con riferimento a nuclei familiari composti da tre componenti, è pari ad € 28.308,42.

03A02688

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «ADRI - Piccola società cooperativa a r.l.», in Cervia

È in corso l'istruttoria per lo scioalimento d'ufficio della società coooerativa ADRI - Piccola società coopertiva a r.l. posizione n. 1888/287984, con sede in Cervia, via Nazario Sauro n. 50 (costituita in data 20 settembre 1999 per rogito notaio dott. Errani Eligio rep. n. 3612), che dagli accertamenti effettuati risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, scioglimento per atto autorità senza nomina di liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse, potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro di Ravenna, servizio politiche del lavoro, opposizione - debitamente motivata e documentata - all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

03A02762

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di alcuni immobili siti nei comuni di Cona, di Ascoli Piceno, di Chieti, di Tarquinia.

Con decreto n. 60143 in data 20 giugno 2002 del Ministero delle politiche agricole e forestali di concerto con l'Agenzia del demanio è trasferito dal demanio al patrimonio dello Stato il terreno sito in località Sista del comune di Cona in provincia di Venezia catastalmente così individuato:

N.C.T. comune di Cona - fl 45 - mappale 16 mq 570 e mappale 22 mq 20 intestati alla partita 1 «Ente Urbano»;

N.C.E.U. comune di Cona - fl 45 - mappali 16-22 - via Sista Bassa n. 1, piano T - 1° cat.A/4 cl 2, vani 6 - partita 54 intestata «Consorzio Bonifica Bonforesto, usuario - Demanio pubblico dello Stato, proprietario».

Con decreto n. 7227 in data 3 ottobre 2002 del Ministero delle politiche agricole e forestali di concerto con l'Agenzia del demanio è trasferito dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato il terreno sito in comune di Ascoli Piceno censito nel N.C.T. dello stesso comune al foglio 89 - particelle: 387, 388, 389, 391, 392, della superficie complessiva di mq 1745.

Con decreto n. 7285 in data 30 ottobre 2002 del Ministero delle politiche agricole e forestali di concerto con l'Agenzia del demanio è trasferito dal demanio al patrimonio dello Stato il terreno sito in comune di Chieti censito nel catasto terreni dello stesso comune al foglio 33, distinto con la particella n. 303/parte, di mq 60.

Con decreto n. 8115 in data 3 ottobre 2002 del Ministero delle politiche agricole e forestali di concerto con l'Agenzia del demanio è trasferito dal demanio al patrimonio dello Stato il terreno sito in comune di Tarquinia - località Vigna del Piano - censito nel catasto terreni dello stesso comune al foglio 70, distinto con le seguenti particelle n. 170 di mq 4800, n. 171 di mq 7320, n. 205 di mq 4340, n. 1774 di mq 7996, n. 179 di mq 4800, n. 180 di mq 1770 e n. 1775 di mq 34, per complessivi mq 31060.

Da 03A02771 a 03A02774

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dell'olio extravergine di oliva «Dauno».

Il Ministero delle politiche agricole e forestali ha ricevuto l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della D.O.P. «Dauno», riferita all'olio extravergine di oliva, registrata con regolamento della Commissione (CE) n. 2325 del 24 novembre 1997 nel quadro della procedura semplificata prevista dall'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92, presentata dal Consorzio per la tutela e valorizzazione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Dauno» - Daunia Verde, con sede in Foggia, via Dante, 27;

L'istanza di modifica del disciplinare di produzione dell'olio extravergine di oliva «Dauno» D.O.P. riguarda l'eliminazione degli adempimenti previsti dalla legge 169 del 5 febbraio 1992 e dal decreto ministeriale 4 novembre 1993, n. 573, la possibilità di trasformare le olive in frantoi appartenenti a sottozone diverse da quella di produzione delle olive stesse e l'introduzione di sistemi di raccolta meccanizzata;

Considerato che il medesimo Consorzio di tutela della D.O.P. «Dauno» assicura che la modifica proposta non riduce il legame geografico, che ha rappresentato uno degli elementi sui quali ha trovato fondamento il riconoscimento comunitario, non compromette la qualità del prodotto ottenuto, non determina alterazioni al prodotto né svalorizzazioni organolettiche, con il preciso intendimento di non limitare l'operatività dei produttori ed avere la possibilità di molire anche in frantoi ubicati nelle sottozone diverse da quella di produzione delle olive;

Considerato, altresì, che l'art. 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92 prevede la possibilità, da parte degli Stati membri, di chiedere la modifica ai disciplinari di produzione delle denominazioni di origine registrate;

Visto il parere favorevole alle modifiche ed integrazioni espresso dalla regione Puglia;

Considerato che, l'attuale disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dell'olio extravergine di oliva «Dauno», documento trasmesso alla Commissione europea per la registrazione della, denominazione, è il testo pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 20 agosto 1998 - serie generale - n. 193, ritiene di dover procedere alla pubblicazione delle sole modifiche proposte;

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta dovranno essere presentate, nel rispetto della disciplina fissati dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche, al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore QTC III - via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione, da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali, prima della trasmissione della suddetta proposta alla Commissione europea.

Proposta di modifica del disciplinare di produzione dell'olio extravergine di oliva a D.O.P. «Dauno».

All'art. 4. *(Caratteristiche di coltivazione)* — I paragrafi 16 e 17 sono eliminati.

L'art. 5. *(Modalità di oleificazione)* — È così modificato:

1) «la zona di oleificazione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta Dauno comprende l'intero territorio della provincia di Foggia»;

i paragrafi 2, 3 e 4 sono eliminati;

il paragrafo 5, divenuto 2, è così modificato: la raccolta delle olive, destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta di cui all'art. 1, deve avvenire direttamente dalla pianta»;

il paragrafo 6, divenuto 3, ed il paragrafo 7, divenuto 4, rimangano invariati.

All'art. 6. *(Caratteristiche al consumo)* — I paragrafi 6, 7 ed 8 sono eliminati.

All'art. 7. *(Designazione e presentazione)* — Il paragrafo 3 è così modificato: «L'uso di nomi di azienda, tenute, fattorie e loro localizzazione territoriale, nonché il riferimento al confezionamento nell'azienda olivicola o nell'associazione di aziende olivicole o nell'im-

presa olivicola situate nell'area di produzione è consentito solo se il prodotto è stato ottenuto esclusivamente con olive raccolte negli oliveti facenti parte dell'azienda.

Il paragrafo 9 è così modificato: «è obbligatorio indicare in etichetta sia l'annata di produzione delle olive, da cui l'olio è ottenuto, che il lotto di confezionamento.

03A02809

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di alcuni immobili siti nei comuni di Chioggia, di Imperia, di Genova, di Alassio, di Ortona.

Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con l'Agenzia del demanio in data 20 novembre 2002, registrato alla Corte dei conti nel reg. n. 1, foglio n. 52, in data 24 gennaio 2003, è stato rettificato il precedente decreto interdirettoriale di sclassifica datato 16 gennaio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 in data 29 aprile 2002, nel senso che l'area ed i manufatti pertinenziali in questione, esclusi dal pubblico demanio marittimo e trasferiti ai beni patrimoniali dello Stato, hanno una superficie effettiva di mq 808 (e ciò in sostituzione dell'area di mq 715 e dei suoi dati catastali erroneamente riportati nel precedente decreto datato 16 gennaio 2002) e sono ora riportati rispettivamente sia nel nuovo catasto terreni del comune di Chioggia, al foglio n. 26, mappali n. 4002 (di mq 93) e n. 4003 (di mq 715) che nel nuovo catasto edilizio urbano dello stesso comune, al foglio n. 26, mappali n. 4123 (di mq 715) e n. 4124 (di mq 93), così come risultano appositamente evidenziati ed indicati nella nuova planimetria e nel verbale di consegna n. 40 in data 4 giugno 2002 del registro dei beni sdemanializzati, che sono parti integranti del decreto stesso.

Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con l'Agenzia del demanio in data 20 novembre 2002, registrato alla Corte dei conti nel reg. n. 1, foglio n. 32, in data 21 gennaio 2003, è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato l'area di mq 40 circa, ubicata nel comune di Imperia, in località Garbella, foce torrente Prino, riportata nel nuovo catasto terreni del comune di Imperia, sezione di Piani, al foglio n. 3, mappale n. 449/parte (in fregio al mappale n. 505) ed indicata con apposita colorazione in risalto nella planimetria che è parte integrante del decreto stesso.

Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con la Agenzia del demanio in data 20 novembre 2002, registrato alla Corte dei conti nel reg. n. 1, foglio n. 61 in data 29 gennaio 2003, è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato l'area di mq/40, ubicata nel comune di Imperia, riportata nel nuovo catasto terreni del medesimo comune censuario di Imperia, sezione di Porto Maurizio, al foglio n. 8, nuovo mappale n. 39044 (ex mappale n. 81), ed indicata con apposita colorazione in risalto nella planimetria che è parte integrante del decreto stesso.

Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con la Agenzia del demanio in data 20 novembre 2002, registrato alla Corte dei conti nel reg. n. 1, foglio n. 51 in data 24 gennaio 2003, sono state dismesse dal pubblico demanio marittimo e trasferite ai beni patrimoniali dello Stato l'area di complessivi mq/92 e le porzioni di opere pertinenziali ivi insistenti, acquisite allo Stato, ubicate nel comune di Genova - Voltri, in località Molini di Crevari, riportate sia nel catasto terreni del medesimo comune - Sez. 2ª, al foglio n. 37, mappale n. 309 che nel catasto edilizio urbano del comune di Genova - Sezione Pegli - Voltri, rispettivamente al foglio n. 37, mappale n. 309 sub. 4 e mappale n. 1016 sub. 1 ed al foglio n. 37, mappale n. 309 sub. 11 e mappale n. 1016 sub. 2, ed indicate con apposita colorazione in risalto nelle planimetrie che sono parti integranti del decreto stesso.

Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con la Agenzia del demanio in data 28 ottobre 2002, registrato alla Corte dei conti nel reg. n. 1, foglio n. 31 in data 21 gennaio 2003, è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato l'area di mq/28,20, ubicata nel comune di Alassio (Savona), riportata nel catasto terreni del medesimo comune, al foglio n. 23, mappale n. 76/parte, ed indicata con apposita colorazione in risalto nella planimetria che è parte integrante del decreto stesso.

Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con l'Agenzia del demanio in data 20 novembre 2002, registrato alla Corte dei conti nel registro n. 1, foglio n. 59 in data 29 gennaio 2003, è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato l'area di mq 19, ubicata nel comune di Ortona (Chieti), in località Foro, riportata nel nuovo catasto terreni del medesimo comune, al foglio di mappa n. 2, mappale n. 4338, ed indicata con apposita colorazione in risalto nella planimetria che è parte integrante del decreto stesso.

03A02575-03A02576-03A02596-03A02595–03A02597-03A02782

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di alcuni immobili siti nel comune di Palmi

Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con l'Agenzia del demanio in data 20 novembre 2002, registrato alla Corte dei conti nel registro n. 1, foglio n. 60 in data 29 gennaio 2003, sono stati dismessi dal pubblico demanio marittimo e trasferiti ai beni patrimoniali dello Stato l'area di complessivi mq 257,55 ed il manufatto pertinenziale ivi insistente, acquisito allo Stato, ubicati nel comune di Palmi (Reggio Calabria), in località Pietrenere, riportati nel nuovo catasto edilizio urbano del medesimo comune, alla partita n. 4828, foglio n. 6, particella n. 696 sub.3, sub.4 e sub.5, ed indicati con apposita colorazione in risalto nella planimetria che è parte integrante del decreto stesso.

03A02783

Comunicato relativo al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e della salute del 5 novembre 2002, di recepimento della direttiva n. 2001/100/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 dicembre 2001 che modifica la direttiva n. 70/220/CEE del Consiglio, relativa alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore.

Si informa che il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e della salute, 5 novembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 281 del 30 novembre 2002 è stato registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 2003 al reg. n. 1 foglio 25.

03A02845

COMUNE DI ALPIGNANO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Alpignano (provincia di Torino) ha adottato il 29 ottobre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1) Di stabilire e confermare, per l'anno 2003, nelle misure seguenti le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):

persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per la sola unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e sua pertinenza limitatamente a un'unità:

(cat. C/2, C/6, C/7): aliquota agevolta 4 per mille;

tutte le altre unità immobiliari: aliquota ordinaria 5,25 per mille.

2) Di confermare, per l'anno 2003 in euro 103,30 pari a lire 200.000 la detrazione d'imposta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale.

3) Di stabilire, altresì una maggiore detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale in euro 180,76 pari al lire 350.000 riferita a:

nuclei famigliari aventi a carico un portatore di handicap con percentuale di invalidità del 100% risultante da certificazione rilasciata dall'A.S.L. (Azienda sanitaria locale) ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e a condizione che l'abitazione sia classificata in una delle seguenti categorie cataastali A/2 - A/3 - A/4 - A/5;

soggetti passivi aventi unità immobiliare, adibita ad abitazione principale, assistiti dal comune (utenze in assistenza economica da parte del C.I.S.S.A. (Consorzio Intercomunale Servizi Socio Assistenziali) appositamente certificati dai servizi sociali.

4) Di fissare altresì relativamente alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, le aliquote nella seguente misura:

a) unità immobiliari locate a soggetti che la utilizzano come abitazione principale con «contratto assistito»: 2 per mille;

b) unità immobiliari non locate da oltre due anni: 9 per mille;

c) unità immobiliari non locate da meno di due anni: 7 per mille;

d) unità immobiliari locate con contratto libero: 6 per mille.

(Omissis).

03A02362

COMUNE DI ANTEGNATE

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Antegnate (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1) Di determinare, per l'anno 2003, le aliquote e le detrazioni dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo n. 504 del 1992, nelle misure specificate in premessa;

a) abitazione principale: aliquota 4,5 per mille;

b) immobili diversi dall'abitazione principale: aliquota 6 per mille;

c) per l'abitazione principale: detrazione di euro 103,30;

d) per l'abitazione principale, purché accatastata nelle categorie A3 e A4, di soggetti passivi titolari di pensioni sociali o di pensioni integrate al minimo, che non godono di altri redditi: detrazioni di euro 180,76.

Per beneficiare della detrazione di cui al punto *b)* sarà necessario inoltrare all'ufficio tributi del comune, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, apposita domanda con allegata la documentazione fiscale, mod. 730/UNICO, mod. CUD o ex. 101/201, a pena di decadenza dal beneficio.

(Omissis).

03A02363

COMUNE DI ARTEGNA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Artegna (provincia di Udine) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. Di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003 nelle seguenti misure:

a) aliquota ordinaria 5,8 per mille;

b) aliquota ridotta 4,6 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale.

Sono considerate parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, classificabili nelle categorie catastali C2, C6 e C7, ancorché iscritte distintamente in catasto, ubicate nello stesso edificio nel quale è sita l'abitazione principale ovvero ad una distanza non superiore a metri cinquanta in linea d'aria dalla stessa.

L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare del diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare del diritto di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

È fatto obbligo ai contribuenti di comunicare al comune i dati catastali delle pertinenze alle quali vanno estese le agevolazioni previste per l'abitazione principale. Dette agevolazioni avranno effetto dall'anno di presentazione della comunicazione;

c) aliquota del 7 per mille per le unità immobiliari ad uso abitativo, diverse dall'abitazione principale che risultino non locate per l'intero anno 2003 o per una frazione d'anno superiore a sei mesi, Per la determinazione del periodo di locazione sono cumulabili rapporti contrattuali diversi e non continuativi; il rapporto di locazione deve risultare da atto scritto fiscalmente registrato.

Si intende in via generale per alloggio non locato l'abitazione tenuta a disposizione dal soggetto passivo dell'imposta comunale sugli immobili.

Dalla fattispecie sopra descritta sono esclusi, e pertanto soggetti all'aliquota ordinaria, gli immobili ad uso abitativo concessi dai titolari del diritto reale sul bene in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il secondo grado civile, risultante da scrittura anche privata di data antecedente al periodo di imposta, oppure da dichiarazione del proprietario dell'immobile attestante l'assenso del comodato da data antecedente al periodo d'imposta che il cittadino dovrà esibire all'ufficio, e nei quali gli stessi abbiano la residenza anagrafica.

2. Di elevare a € 124 l'importo della detrazione per tutte le unità immobiliari adibite ad abitazione principale.

3. Di considerare adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

03A02364

COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Berbenno di Valtellina (provincia di Sondrio) ha adottato il 20 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1) Di approvare e stabilire le aliquote di applicazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003, come segue:

immobili adibiti direttamente ad abitazione principale e pertinenze come previsto dall'art. 2 deI regolamento comunale 4,8 per mille;

immobili diversi dalle abitazioni, immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale, altri immobili 6 per mille.

(Omissis).

03A02365

COMUNE DI BLEGGIO INFERIORE

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Bleggio Inferiore (provincia di Trento) ha adottato il 30 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. Di determinare in euro 129,11 per l'anno 2003, la detrazione prevista all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 e s.m., per l'imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e sue assimilazioni ai sensi dell'art. 7 del regolamento comunale del soggetto passivo di tale tributo nonché alle sue pertinenze per la quota eventualmente non già assorbita dall'abitazione principale ai sensi dell'art. 6 del regolamento comunale per l'applicazione dell'ICI.

2. Di stabilire l'aliquota I.C.I., al 4 per mille anche per l'anno 2003 per l'abitazione principale, per tutte le altre tipologie di fabbricati nonché per le aree fabbricabili.

(Omissis).

03A02366

COMUNE DI BRANDICO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Brandico (provincia di Brescia) ha adottato il 23 gennaio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1) Di determinare al 4,5 per mille l'aliquota ICI per l'anno 2003 (con detrazione di € 103,29) per le abitazioni principali dei residenti che utilizzano gli alloggi come prima casa.

2) Di determinare al 6 per mille l'aliquota ICI per l'anno 2003 da applicare agli immobili diversi dalle abitazioni principali dei residenti.

(Omissis).

03A02367

COMUNE DI CALENZANO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Calenzano (provincia di Firenze) ha adottato il 24 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1) Di determinare le aliquote l.C.I., per il 2003 nelle seguenti misure:

aliquota del 5 per mille con applicazione della detrazione per abitazione principale in favore di persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e sue pertinenze ed anche per le persone fisiche soggetti passivi, residenti nel comune, assegnatarie di alloggi di Istituti autonomi per le case popolari;

aliquota del 5 per mille con applicazione della detrazione per abitazione principale per gli alloggi concessi in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi di cui al terzo comma dell'art. 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

Per usufruire delle suddette condizioni il soggetto passivo d'imposta deve presentare all'ufficio tributi del comune, entro il termine utile per il versamento del saldo d'imposta per il 2003 (termine perentorio), una copia del contratto di locazione debitamente registrato presso l'ufficio del Registro, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia. In alternativa può essere prodotta una dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 attestante le condizioni della locazione e gli estremi di registrazione del contratto.

Tale obbligo non compete qualora sia già stato provveduto negli anni precedenti e non siano intervenute variazioni;

aliquota del 5 per mille senza applicazione della detrazione per abitazione principale per gli alloggi utilizzati a titolo di comodato gratuito dai parenti di primo e secondo grado (genitori e figlio, nonno o nonna e nipote, fratelli e sorelle), dal coniuge e dagli affini di primo grado (suoceri con generi e nuore; patrigno e matrigna con figliastri) del soggetto passivo;

Tale agevolazione compete, oltre che al soggetto passivo residente, anche a quello non residente a condizione che il soggetto che utilizza l'alloggio vi abbia stabilito la propria residenza.

Per usufruire dell'applicazione della suddetta aliquota il soggetto passivo d'imposta ed il parente occupante l'immobile devono presentare all'ufficio tributi del comune, entro il termine utile per il versamento del saldo d'imposta per il 2003 (termine perentorio), una dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 attestante il comodato stesso. Tale obbligo non sussiste qualora sia già stato provveduto negli anni precedenti e non siano intervenute variazioni;

aliquota del 6 mille senza applicazione della detrazione per abitazione principale per gli alloggi concessi in locazione a titolo di abitazione principale fuori dalle condizioni previste al punto precedente.

Per usufruire dell'applicazione della suddetta aliquota il soggetto passivo d'imposta deve presentare all'ufficio tributi del comune, entro il termine utile per il versamento del saldo d'imposta per il 2003 (termine perentorio), una copia del contratto di locazione debitamente registrato presso l'ufficio del registro, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia. In alternativa può essere prodotta una dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 attestante le condizioni della locazione e gli estremi di registrazione del contratto. Tale obbligo non compete qualora sia già stato provveduto negli anni precedenti e non siano intervenute variazioni;

aliquota del 6 per mille senza applicazione della detrazione per abitazione principale per gli alloggi utilizzati a titolo di comodato gratuito dai parenti del soggetto passivo di terzo grado (bisnonni e pronipote, zio o zia e nipote da fratello o sorella).

Tale agevolazione compete, oltre che al soggetto passivo residente anche quello non residente a condizione che il soggetto che utilizza l'alloggio vi abbia stabilito la propria residenza.

Per usufruire dell'applicazione della suddetta aliquota il soggetto passivo d'imposta ed il parente occupante l'immobile devono presentare all'ufficio tributi del comune, entro il termine utile per il versamento del saldo d'imposta per il 2003 (termine perentorio), una dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 attestante il comodato stesso. Tale obbligo non compete qualora sia già stato provveduto negli anni precedenti e non siano intervenute variazioni;

aliquota del 7 per mille per le abitazioni possedute in aggiunta all'abitazione principale che risultino non locate relativamente al periodo d'imposta per il quale sussiste tale condizione. Il contratto di locazione deve essere registrato presso l'ufficio del registro ai sensi delle vigenti disposizioni in materia;

aliquota del 6,5 per mille per tutti gli altri immobili.

2) Di determinare la detrazione spettante per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze nella misura di € 129,114 (lire 250.000).

(Omissis).

1) Di riconoscere per l'anno 2003, ai soggetti che si trovano nelle condizioni di carattere socio-economico descritte in premessa l'elevazione della detrazione da € 129,114 (lire 250.000) a € 258,228 (lire 500.000) ai fini dell'applicazione dell'I.C.I. sull'abitazione principale e relative pertinenze, così come individuate dal regolamento comunale in materia di I.C.I., rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e situazione, in applicazione dell'art. 8, comma 3, ultimo periodo del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

2) Di stabilire che tale agevolazione debba essere riconosciuta a seguito di richiesta dei soggetti stessi da presentarsi con le modalità e le scadenze in premessa indicate.

(Omissis).

03A02368

COMUNE DI LURATE CACCIVIO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Lurate Caccivio (provincia di Como) ha adottato l'11 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1) Di applicare in questo comune, per l'anno 2003, l'imposta in oggetto nella misura del 5,5 per mille;

2) di stabilire, ai sensi dell'art. 7, ultimo periodo, del vigente regolamento comunale I.C.I., l'aliquota del 4 per mille in favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobilari inagibili o inabitabili, o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti; l'agevolazione è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.

(Omissis).

03A02369

COMUNE DI MEZZANA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Mezzana (provincia di Trento) ha adottato il 10 gennaio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1) Di confermare, per l'anno 2003, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) vigenti nel 2002 e, in particolare:

a) Abitazione principale e pertinenze: 4 per mille;

Si considera direttamente adibita ad abitazione principale anche l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricoveri o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

b) Altri fabbricati: 5 per mille;

c) Aree fabbricabili: 5 per mille.

2) Di confermare per l'anno 2003 in € 155 la detrazione per l'abitazione principale.

(Omissis).

03A02370

COMUNE DI NONANTOLA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Nonantola (provincia di Modena) ha adottato 19 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1) Di determinare, per l'anno 2003, le aliquote I.C.I., e le detrazioni da applicare agli immobili siti nel comune di Nonantola già applicate per l'anno 2002 ed allegate alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

ALIQUOTE I.C.I. PER L'ANNO 2003

Specifica degli immobili	Aliquota
Aliquota ordinaria da applicare al valore degIi immobili	6,8 per mille

Fanno eccezione le seguenti fattispecie:

Specifica degli immobili	Aliquota
Unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale dei soggetti residenti e relative pertinenze; per abitazione principale deve intendersi quella nella quale il proprietario, l'usufruttuario, o il titolare di altro diritto reale dimora abitualmente. L'importo dovuto per le pertinenze nel bollettino di pagamento va indicato nel rigo «altri fabbricati» Si considerano direttamente adibite ad abitazione principale: le unità immobiliari appartenenti alle cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita a dimora abituale del socio assegnatario; gli alloggi regolarmente assegnati dallo I.A.C.P.; le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata e non utilizzata.	5,3 per mille
Unità immobiliari concessa quale abitazione principale con relative pertinenze, dal possessore in uso gratuito: 1) a parenti in linea retta di 1° grado (genitori e figli). Nel caso in cui non esistono parentele di cui al punto 1: *a)* parenti in linea retta di 2° grado (nonni e nipoti); *b)* parenti in linea collaterale di 2° grado (fratelli e sorelle). Nel caso in cui non esistono parentele di cui ai punti precedenti: *c)* affini di 1° grado in linea retta (suoceri con generi e nuore, il patrigno o la matrigna col figliastro e viceversa). Si precisa che per tale fattispecie non spetta la detrazione per abitazione principale.	5,3 per mille
Unita immobiliari oggetto di interventi volti al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico. L'aliquota ridotta si applica per la durata di anni 3 dall'inizio dei lavori.	5,3 per mille
Unità immobiliari concesse in locazione, a titolo di abitazione principale, con contratto convenzionato. Unità immobiliari locate direttamente al comune per dare soluzioni a problematiche abitative.	4 per mille
Unità immobiliari concesse in comodato gratuito al comune, per dare soluzioni a problematiche abitative.	4 per mille
Alloggi non locati per i quali non risultano essere stati registrati contratti di locazione da almeno 2 anni (Per alloggi non locati si intendono le abitazioni (cat. A) vuote e di fatto non utilizzate). Tale aliquota va rapportata ai mesi dell'anno durante i quali l'alloggio risulta non locato e non utilizzato. Sono esclusi dall'applicazione dell'aliquota del 9 per mille gli alloggi non locati in quanto dichiarati inagibili o inabitabili e gli alloggi in fase di manutenzione ordinaria o straordinaria, come da documentazione reperibile presso l'U.T.C., per un periodo massimo di 2 anni. Per tali fattispecie si applica l'aliquota ordinaria del 6,8 per mille.	9 per mille
Fabbricati cat. A (escluso e A/10) realizzati per la vendita e no venduti da imprese che hanno per oggetto esclusivo e prevalente dell'attività la costruzione di immobili per un periodo non superiore a 3 anni.	6,8 per mille

DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE

La detrazione per abitazione principale è fissata in € 104.

Se la detrazione eccede l'imposta dovuta per abitazione principale, la parte rimanente va scontata dall'imposta dovuta per le relative pertinenze.

La detrazione per abitazione principale, fissata in € 104 è applicata anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soggetti assegnatari, nonchè agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi Case Popolari, in conformità a quanto previsto dall'art. 8, comma 4 del decreto legislativo n. 504/1992;

Si specifica che, come stabilito nel regolamento comunale:

per l'applicazione della aliquota del 5,3 per mille per immobili concessi in uso gratuito, quale abitazione principale, a parenti occorre presentare una «comunicazione» entro il 30 dicembre dell'anno di competenza nella quale devono essere specificati, oltre ai dati anagrafici del possessore, i dati catastali identificativi dell'immobile, i dati dell'occupante l'immobile, il grado di parentela;

per l'applicazione della aliquota del 4 per mille per immobili concessi in locazione con contratto convenzionato deve essere presentata una «comunicazione» entro il 30 dicembre dell'anno di competenza, nella quale devono essere specificati, oltre ai dati anagrafici del possessore, la data di stipula del contratto convenzionato, i dati catastali identificativi dell'immobile oggetto del contratto, la durata dello stesso; copia del contratto deve essere allegata alla comunicazione;

per l'applicazione della aliquota del 4 per mille per unità immobiliari concesse in comodato gratuito al comune per dare soluzioni a problematiche abitative occorre presentare una «comunicazione» entro il 30 dicembre dell'anno di competenza indicando, oltre ai dati anagrafici del possessore, i dati catastali identificativi dell'immobile;

per l'applicazione della aliquota del 4 per mille per unità immobiliari concesse in locazione direttamente al comune per dare soluzioni a problematiche abitative occorre presentare una «comunicazione» entro il 30 dicembre dell'anno di competenza indicando, oltre ai dati anagrafici del possessore, i dati catastali identificativi dell'immobile.

Il modulo da presentare quale «comunicazione» per i fini di cui ai punti precedenti è predisposto dall'ufficio tributi.

ULTERIORE DETRAZIONE

Si ritiene opportuno concedere il beneficio di una ulteriore detrazione di € 76,00, per un totale di € 180,00. I destinatari dell'aumento della detrazione per abitazione principale di € 76,00, i quali siano in possesso del solo appartamento occupato e relativo garage, saranno i proprietari o i titolari di diritto di usufrutto, uso o abitazione, che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) pensionati o portatori di handicap, titolari di un solo reddito e che vivano soli, che abbiano un reddito non superiore a € 8.356,05 annui lordi riferito all'anno 2002, e che siano in condizione non lavorativa;

b) pensionati o portatori di handicap con attestato di invalidità con reddito annuale imponibile ai fini IRPEF, di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a € 13.360,81 più € 1.003,52 per ogni persona a carico;

c) disoccupati con reddito annuale imponibile ai fini IRPEF, di tutti i componenti del nucleo familiare fino a € 13.360,81 più € 1.003,52 per ogni persona a carico;

d) famiglie numerose in possesso del solo appartamento o abitazione equivalente abitato, e relative pertinenze, quale unica proprietà immobiliare del contribuente;

nucleo familiare composto da 5 o più componenti al 1º gennaio 2003;

reddito familiare riferito all'anno 2002 non superiore a € 47.320,19 lordi annui nel caso di 5 componenti; a tale reddito si aggiungono € 8.355,94 lordi annui per ogni componente superiore al quinto;

e) titolari di assistenza sociale a livello comunale a norma dei vigenti regolamenti, se non già beneficiari secondo quanto previsto nei punti precedenti.

La presentazione presso il comune delle domande per il riconoscimento del diritto della detrazione fino a € 180,00 consiste in una autocertificazione di possesso di tutti i requisiti che dovrà essere accompagnata dalla adeguata documentazione.

Il reddito da considerare è il reddito imponibile ai fini IRPEF.

Si determinano di seguito le modalità di presentazione della richiesta di detrazione:

1) il contribuente deve presentare una richiesta — autocertificazione — nella quale deve dichiarare il nome, cognome, indirizzo, data e luogo di nascita, codice fiscale, e di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per il riconoscimento del diritto alla detrazione fino a € 180,00;

2) la richiesta — autocertificazione — deve essere inviata entro il 30 dicembre 2003 all'ufficio tributi del comune di Nonantola con consegna diretta al protocollo comunale o con invio tramite posta; in caso di spedizione tramite posta, farà fede il timbro postale.

I contribuenti che hanno presentato richiesta entro i termini potranno, al momento del pagamento delle rate I.C.I. 2003, tenere conto della detrazione richiesta.

L'Ufficio si riserva di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato.

Nel caso di dichiarazione infedele, si provvederà al recupero della minore imposta versata e saranno applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 504/1992.

(Omissis).

03A02371

COMUNE DI NUSCO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Nusco (provincia di Avellino) ha adottato il 17 novembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1) Di confermare le aliquote I.C.I. per l'anno 2003, come già stabilite per l'anno 2002 come segue:

abitazione principale: aliquota 5,50 per mille;

altri fabbricati: aliquota 6,25 per mille;

nonchè la detrazione sull'abitazione principale a lire 200.000, da applicarsi una sola volta alle abitazioni di cui ai punti *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, ed *f)* del relativo regolamento comunale I.C.I.

2) Di confermare,altresì, l'abbattimento sulla citata imposta per la durata di anni 3, di tre punti millesimali per i soggetti proprietari di abitazione nel centro storico che provvedono al riattamento dell'alloggio.

(Omissis).

03A02372

COMUNE DI PELLEGRINO PARMENSE

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Pellegrino Parmense (provincia di Parma) ha adottato il 29 novembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

2) Di concedere a valere dall'anno 2003 e sino a diversa pronuncia in merito, a favore dei nuclei familiari in cui sia presente un grave portatore di handicap od un invalido grave al 100 per cento e purchè l'abitazione sia l'unica posseduta, l'aumento della detrazione ad € 129,00 con conseguente conferma, sempre sino a diversa esplicita determinazione della non diversificazione delle aliquote dell'I.C.I., e della detrazione principale per l'abitazione principale in € 103,29 giusta il disposto del precedente atto consiliare n. 53/2000.

3) Di confermare inoltre l'assimilazione ad abitazione principale accordando pertanto l'applicazione della detrazione:

1) all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di degenza permanente ed a condizioni che la stessa non risulti locata;

2) all'alloggio dato in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterali sino al 2° grado di parentela, giusta il disposto del precedente atto consiliare n. 5/2001; (atto c.c. n. 30 del 29 novembre 2002).

(Omissis).

4) Di determinare, per l'anno 2003, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 6 virgola 9 per mille per tutti gli immobili soggetti a tale tributo, non avvalendosi pertanto della diversificazione delle aliquote (g.c. 67 del 29 novembre 2002).

(Omissis).

03A02373

COMUNE DI POLONGHERA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Polonghera (provincia di Cuneo) ha adottato il 23 gennaio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1) Di determinare per l'anno 2003 le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e s.m.i. per tutti indistintamente gli immobili nella misura del sei per mille.

2) Di dare atto che per l'anno 2003 le misure di riduzione e detrazione d'imposta sono quelle previste per legge e stabilite:

tipologia degli immobili: immobili adibiti a prima casa;

detrazione d'imposta: fino a concorrenza del suo ammontare, di € 103,29 rapportate ad anno, per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dai soggetti passivi persone fisiche e dai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale.

(Omissis).

03A02374

COMUNE DI PONTOGLIO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Pontoglio (provincia di Brescia) ha adottato il 12 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1) Di determinare per l'anno 2003 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5,5 per mille.

(Omissis).

03A02375

COMUNE DI SANTA MARIA LA LONGA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Santa Maria La Longa (provincia di Udine) ha adottato il 7 gennaio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

Di confermare, per l'anno 2003, nella misura del 5,5 per mille, l'aliquota relativa all'I.C.I., istituita con decreto legislativo n. 504/1992.

Di confermare, per l'anno 2003, detrazione per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale in € 130,00.

Di confermare, per l'anno 2003, un'aliquota agevolata all'1 per mille sul valore dell'area fabbricabile per i proprietari che eseguono interventi volti ai recupero di unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico e architettonico localizzati nei centri storici, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 449/1997 e dell'art. 5, comma 6, del decreto legislativo n. 504/1992; il contribuente che usufruisce di questa agevolazione, entro il mese successivo alla data di scadenza del versamento in acconto I.C.I., deve produrre all'ufficio tributi del comune apposita comunicazione.

Di rideterminare, per l'anno 2003, l'importo in € 258,00 quale detrazione per l'abitazione principale limitatamente ai nuclei familiari con almeno tre figli a carico, con riferimento ai 1° gennaio del periodo d'imposta, il cui reddito familiare imponibile IRPEF, riferito all'ultimo periodo d'imposta, non sia superiore a € 30.000,00 annui; il contribuente che usufruisce di questa agevolazione, entro il mese successivo alla data di scadenza del versamento in acconto I.C.I., deve produrre all'ufficio tributi del comune apposita comunicazione e copia del reddito e dei redditi imponibili di cui sopra;

Di confermare, per l'anno 2003, l'importo in € 180,00 quale detrazione per l'abitazione principale del soggetto passivo unico occupante, ultrasessantacinquenne e il cui reddito imponibile IRPEF, riferito all'ultimo periodo d'imposta, non superi € 7.700,00 annui; il contribuente che usufruisce di questa agevolazione, entro il mese successivo alla data di scadenza del versamento in acconto I.C.I. deve produrre all'ufficio tributi del comune apposita comunicazione e copia dei reddito imponibile di cui sopra.

Di rideterminare, per l'anno 2003, l'importo in € 258,00 quale detrazione per l'abitazione principale del soggetto passivo in possesso di entrambi seguenti requisiti:

nel cui nucleo familiare siano compresi quali conviventi uno o più disabili, con invalidità civile non inferiore al 75 per cento, o affetti da handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge n. 104/1992, risultante dal certificato rilasciato dalle competenti strutture pubbliche (Azienda per i servizi sanitari) e tale da precludere un utile inserimento lavorativo;

con un reddito familiare imponibile IRPEF, riferito all'ultimo periodo d'imposta, non superiore a € 30.000,00 annui;

(il contribuente che usufruisce di questa agevolazione, entro il mese successivo alla data di scadenza del versamento in acconto I.C.I., deve produrre all'ufficio tributi del comune apposita comunicazione e copia del certificato rilasciato dalle competenti strutture pubbliche e copia del reddito o dei redditi imponibili di cui sopra).

(Omissis).

03A02376

COMUNE DI SARONNO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Saronno (provincia di Varese) ha adottato il 14 gennaio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1) Di determinare, per l'anno 2003, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle misure di seguito indicate:

a) unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo (cosiddetta prima casa), cosi come identificate nell'art. 5 del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili: 4 per mille;

b) terreni agricoli: 5,8 per mille;

c) aree fabbricabili: 5,8 per mille;

d) altri fabbricati: 5,8 per mille;

e) alloggi non locati: 7 per mille;

f) alloggi concessi in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite negli accordi di cui alla all'art. 2, comma 4, della legge n. 431/1998: 2 per mille.

2) Di dare atto che la data di riferimento diretta a deteminare il periodo di tempo durante il quale l'alloggio è considerato non locato, e dunque la correlata aliquota applicabile, è fissata al giorno 1° giugno 2003.

3) Di determinare, per l'anno 2003, la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in € 105.

4) Di dare atto che si considerano non locate le abitazioni e le loro pertinenze tenute a disposizione per un periodo superiore a 365 giorni, e per le quali non esiste un contratto di locazione regolarmente registrato.

5) Di dare atto che si considerano come abitazioni non tenute a disposizione (e dunque assimilate a quelle locate) le unità immobiliari occupate dal coniuge e dai parenti in linea retta di primo grado con residenza anagrafica presso l'immobile medesimo.

(Omissis).

03A02377

COMUNE DI VALLORIATE

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Valloriate (provincia di Cuneo) ha adottato il 23 novembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1) Di fissare nel 6,00 per mille l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003.

2) Di fissare nel 5,5 per mille l'aliquota ridotta dell'imposta comunale sugli immobili che ha ad oggetto:

a) le abitazioni principale possedute da persone fisiche aventi residenza anagrafica nel comune;

b) alloggi locati con contratto registrato a soggetti aventi residenza anagrafica nel comune.

3) Di dare atto che la detrazione per la prima casa è stabilita in € 103,29.

(Omissis).

03A02378

COMUNE DI VIGNOLE BORBERA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Vignole Borbera (provincia di Alessandria) ha adottato il 24 gennaio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1) Di confermare per l'anno 2003 le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (l.C.I.) determinate per l'anno 2002 nelle seguenti misure:

6 per mille aliquota ordinaria;

5 per mille aliquota diversificata per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale.

2) Di confermare la detrazione di € 103,29 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale.

3) Di elevare del 50% la detrazione di cui al sub punto 2, pari ad € 154,94 a favore dei soggetti passivi portatori di handicap con invalidità al 100% o nel cui nucleo familiare sia presente un invalido o un portatore di handicap con invalidità al 100% avente diritto all'accompagnamento, debitamente documentato, mediante certificazione rilasciata dalle competenti strutture pubbliche, dando atto che tale elevazione verrà sottoposta all'approvazione del consiglio comunale.

(Omissis).

03A02379

COMUNE DI VILLANOVA SOLARO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Villanova Solaro (provincia di Cuneo) ha adottato il 4 febbraio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1) Di determinare per l'anno 2003 le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per tutti indistintamente gli immobili nella misura dei sei per mille.

2) Di stabilire per l'anno 2003, le seguenti misure di riduzione e detrazione d'imposta:

tipologia degli immobili: immobili adibiti a prima casa;

riduzione d'imposta: —;

detrazione d'imposta: € 103,29.

(Omissis).

03A02380

COMUNE DI ZIANO DI FIEMME

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Ziano di Fiemme (provincia di Trento) ha adottato il 23 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1) Di determinare, per l'anno 2003, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nelle seguenti misure:

a) aliquota ordinarla del 5,5 per mille;

b) aliquota ridotta del 4,5 per mille.

2) Di determinare in € 180,00 per ogni soggetto passivo la riduzione d'imposta ai sensi del terzo comma dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 e sccessive modifiche.

3) Di dare atto e confermare che, a' tenore dell'art. 4 e del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, l'aliquota ridotta nonché la riduzione che precede competono unicamente in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune di Ziano di Fiemme per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

03A02381

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO, AGRICOLTURA DI ROMA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le sotto elencate imprese, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato la propria attività. Si è proceduto dunque al ritiro del marchio ed alla cancellazione dal registro degli assegnatari.

Marchio: 1144 RM

Ragione sociale: Brocani Massimiliano

Sede: Roma

Marchio: 1229 RM

Ragione sociale: Treffel Lattavo Jean Nicolas

Sede: Roma

03A02837

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI MODENA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la sottoriportata impresa, già assegnataria del marchio a fianco indicato, ha cessato la propria attività connessa con l'uso del marchio stesso ed è stata cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Modena con determinazione del dirigente del settore affari economici e amministrativi n. 235 del 26 marzo 2001:

numero marchio: 59 MO;

impresa: Grandi Lorena;

sede: Maranello.

03A02689

COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI.

Codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle attività giudiziarie dei magistrati onorari di tribunale sottoscritto dalla Federazione magistrati onorari di tribunale, valutato idoneo dalla Commissione di garanzia con deliberazione n. 03/34 del 20 febbraio 2003.

1. Il diritto dei magistrati onorari di tribunale di proclamare l'astensione totale o parziale dalle proprie funzioni è esercitato nei limiti e alle condizioni seguenti.

2. La proclamazione dell'astensione dalle funzioni giurisdizionali sarà comunicata almeno quindici giorni prima dell'inizio, con l'indicazione della durata e delle motivazioni, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministro della giustizia.

Le stesse autorità saranno avvisate di un'eventuale revoca spontanea almeno sette giorni prima della data stabilita per l'inizio dell'astensione. La revoca dell'astensione per effetto di accordo con le autorità sopra indicate o a seguito di convocazione o richiesta da parte della Commissione di garanzia sarà immediatamente comunicata.

3. L'astensione dalle attività giudiziarie non può superare i cinque giorni consecutivi. Non può essere proclamato un nuovo periodo di astensione se non saranno decorsi almeno trenta giorni dalla conclusione dell'astensione precedente.

4. Non sono ammesse forme parziali di astensione dalle attività giudiziarie su base distrettuale o endodistrettuale, ovvero coinvolgenti singole articolazioni interne ai vari uffici.

5. I magistrati onorari di tribunale che siano titolari di un ruolo o che svolgano in via esclusiva determinate attività giurisdizionali si impegnano ad assicurare i «servizi essenziali» ad essi delegati.

Per la definizione di «servizi essenziali» si rimanda al punto 4 del codice di autoregolamentazione predisposto per i magistrati ordinari professionali, che dunque si intende in questa sede integralmente riportato*.

Il punto n. 4) del codice di autoregolamentazione del 16 giugno 2001.

* «Costituiscono servizi essenziali, e vanno comunque assicurate, le attività investigative, istruttorie, processuali di qualsiasi natura, relative ai procedimenti indicati nella legge 7 ottobre 1969, n. 742, e successive modificazioni, con le precisazioni e limitazioni seguenti:

a) in materia civile e del lavoro il divieto di astensione è limitato ai processi relativi ai licenziamenti e ai procedimenti sommari di natura cautelare, inclusi quelli previsti dalle leggi speciali in tema di repressione delle condotte antisindacali e discriminatorie;

b) in materia penale l'astensione non è consentita nei procedimenti e processi con imputati detenuti; non è altresì consentita in relazione al compimento degli atti urgenti previsti dall'art. 467 del codice di procedura penale, o ai procedimenti e processi relativi ai reati per cui è imminente la prescrizione o, se pendenti in Cassazione maturi nei successivi novanta giorni;

c) in materia di sorveglianza l'astensione è consentita solo relativamente ai procedimenti concernenti i condannati in fase di sospensione dell'esecuzione, e alle attività non aventi carattere processuale;

d) hanno natura cautelare ed urgente tutte le controversie, civili o penali, in cui l'efficacia di un provvedimento decada se non convalidato o confermato entro termini perentori;

e) debbono altresì essere sempre assicurati gli adempimenti urgenti ed indifferibili dei pubblici ministeri non previsti dalle indicazioni precedenti.».

03A02820

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'estratto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, recante: «Passaggio dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato di alcuni immobili ubicati nel comune di Maratea, in località Acquafredda». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 42 del 20 febbraio 2003).

Nel comunicato citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 56, prima colonna, al primo rigo, dove è scritto: «Con decreto del *Ministro* delle infrastrutture ...», leggasi: «Con decreto del *Ministero* delle infrastrutture ...»; alla terz'ultima riga, dove è scritto «... con le particelle n. *388* (di mq 324) ...», leggasi: «... con le particelle n. *338* (di mq 324) ...».

03A02860

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501058/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.